SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 167

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 giugno al 5 luglio 2000)

INDICE

BERNASCONI ed altri: sulla collocazione di un emblema della Lega Nord nell'atrio della biblioteca comunale di Vimodrone (Milano) (4-18925) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 11303

BEVILACQUA: sul divieto di accesso alle mense per i dipendenti della polizia di Stato in quiescenza (4-03640) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11304

sul divieto di accesso alle mense per i dipendenti della polizia di Stato in quiescenza (4-11619) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11304

BONATESTA: sul diniego di accesso agli uffici comunali nei confronti di alcuni consiglieri di minoranza del comune di Celleno (Viterbo) (4-17057) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11305

BORNACIN: sull'informatizzazione dell'amministrazione della giustizia (4-19678) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11307

CAMBER: sulla probabile soppressione della dogana di Tarvisio (Udine) (4-18759) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11314

COLLA: sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-14256) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* *Pag.* 11315

sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-15197) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 11316

sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-15722) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 11316

CONTE: sull'aumento delle tariffe relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Benevento (4-11650) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11319

CORTELLONI: sull'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali (4-17096) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11321

DANIELI: sull'Istituto Pio XII di Misurina (Belluno) (4-13271) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 11323

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

DI PIETRO: sulla chiusura della guardia medica di Castelvetere in Val Fortone (Benevento) (4-17208) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* *Pag.* 11325

FLORINO: sulla nomina del dottor Domenico Pirozzi a direttore generale del Policlinico Federico II di Napoli (4-17917) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 11326

sull'approvazione del bilancio di previsione del comune di Napoli (4-18161) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11328

LAURO: sull'affidamento familiare di una bambina ruandese (4-19440) (risp. TURCO, *ministro per la solidarietà sociale)* 11329

LUBRANO di RICCO: sulla chiusura di agenzie assicurative nel comune di Giugliano (Napoli) (4-15681) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)* 11331

MANFREDI ed altri: sulla soppressione della brigata alpina Tridentina (4-19181) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11333

MEDURI: sulla gestione amministrativa del comune di Reggio Calabria (4-14957) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11334

sull'Asl n. 10 della Calabria (4-15718) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 11336

OCCHIPINTI ed altri: sul personale laureato dell'Istituto superiore di sanità (4-16621) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11337

PEDRIZZI: sulle irregolarità verificatesi in provincia di Latina durante le elezioni provinciali e regionali del 1995 (4-18586) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 11342

PREIONI: sulla costruzione di manufatti abusivi sulle rive di alcuni torrenti nel comune di Verbania (4-04943) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 1343

RIPAMONTI: sul mancato rilascio della ricevuta fiscale (4-16726) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11344

RUSSO SPENA: sulla scomparsa di Davide Cervia (4-14930) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11346

sulla presenza di nomadi nel territorio del comune di Varese (4-17266) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11347

SERENA, MANFROI: sulla disciplina della professione di odontoiatra (4-15764) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 11349

TOMASSINI: sulla rimborsabilità del farmaco Losartan (4-09016) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11352

sulla rimborsabilità del farmaco Losartan (4-10965) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11353

sulla rimborsabilità del farmaco Losartan (4-15972) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11354

WILDE: sul piano di lottizzazione del comune di Lonato (Brescia) (4-17271) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11357

BERNASCONI, DUVA, MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali.* – Premesso:

che i consiglieri comunali di minoranza del comune di Vimodrone (Milano) hanno reso pubblico che, nella attuazione della ristrutturazione e della trasformazione in biblioteca civica della ex scuola sita nel territorio comunale, in via Cesare Battisti, la giunta comunale ha fatto inserire nel pavimento dell'atrio di ingresso della medesima un «logo» costituito da «una stella verde a sei punte circondata dal sole delle Alpi» che, come noto, rappresenta l'emblema della Lega Nord;

che della decisione di inserire il logo del «sole delle Alpi» nella pavimentazione dell'atrio della biblioteca civica il sindaco e la giunta comunale non hanno informato il consiglio comunale e la competente commissione consiliare nè nella fase di discussione del progetto di ristrutturazione della ex scuola nè durante la realizzazione della pavimentazione, nè prima di programmare l'inaugurazione prevista per domenica 9 aprile 2000;

considerato che la collocazione di un emblema di partito nella struttura di un edificio pubblico contrasta con le norme che regolano le funzioni ed i compiti dei pubblici amministratori nello svolgimento del loro mandato,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di rimuovere dalla pavimentazione di una struttura pubblica il logo di un partito politico e per rinviare l'inaugurazione della nuova biblioteca in attesa della rimozione sopra citata.

(4-18925)

(5 aprile 2000)

Risposta. – In merito alla questione rappresentata, concernente l'inserimento nel pavimento d'ingresso della biblioteca comunale di Vimodrone (Milano) di un logo costiuito dalla «stella a sei punte» raffigurante il «Sole delle Alpi» – notoriamente utilizzato dal movimento Lega Nord –, il sindaco del citato comune ha rilasciato un comunicato stampa per chiarire il senso del logo inserito nell'atrio della biblioteca e porre fine alle problematiche insorte sulla vicenda.

Secondo il sindaco il «Sole delle Alpi» è un simbolo storico-culturale diffuso in tutte le regioni padane, mentre l'unico simbolo del movimento Lega-nord è «l'Alberto da Giussano».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 giugno 2000)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che di recente codesto Ministero ha diramato una disposizione che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1997, i dipendenti della polizia di Stato collocati in quiescenza e i familiari dei dipendenti in servizio non potranno più accedere alle mense della polizia pagando il corrispettivo per il pasto, come finora avvenuto;

che il SAP (Sindacato Autonomo Polizia) ha espresso il proprio disappunto per la decisione adottata, considerato che tale decisione creerà disagi economici alla categoria,

l'interrogante chiede di sapere se esista una possibilità di revoca della decisione adottata e, in caso negativo, se non si ritenga di poter accordare a detti dipendenti agevolazioni equivalenti.

(4-03640)

(15 gennaio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 15 gennaio 1997 lo scrivente ha presentato un'interrogazione parlamentare in riferimento alla disposizione che stabiliva che, a partire dal 1° gennaio 1997, i dipendenti della polizia di Stato collocati in quiescenza e i loro familiari non avrebbero più potuto accedere alle mense della polizia pagando il corrispettivo per il pasto come fino ad allora avvenuto;

che con lettera datata 3 giugno 1997 il Ministro dell'interno inviò allo scrivente un appunto nel quale informava che «... il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto presente che pur essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 42 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, consentendo la consumazione dei pasti a pagamento al personale civile dipendente dell'Amministrazione dell'Interno ed al personale di altre forze di polizia, non sussiste la possibilità di estendere il beneficio al personale non più in servizio, nè ai familiari dei dipendenti o pensionati»;

che in un incontro del 30 luglio successivo il capo della polizia aveva assicurato alla Segreteria nazionale che i pensionati della polizia

potevano continuare ad usufruire del servizio di mensa, escludendo, tuttavia, ancora una volta i familiari;

che tale discriminazione ha creato un notevole malcontento tra i pensionati della polizia di Stato e dell'amministrazione civile, anche perchè in tal senso si limita di fatto la possibilità di organizzare momenti di aggregazione e di scambio utili ad una più intensa socializzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto previsto non sia da ritenersi in contrasto con i diritti acquisiti spettanti ai pensionati della polizia di Stato;

se e quali iniziative s'intenda adottare al fine di evitare che venga perpetrato un danno ingiusto ed una forzata penalizzazione a svantaggio degli stessi e delle loro famiglie.

(4-11619)

(25 giugno 1998)

RISPOSTA. (*) – In relazione all'ammissione al servizio di mensa non obbligatoria del personale in quiescenza della polizia di Stato, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si fa presente che, con decreto ministeriale del 1º aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*-serie generale n. 154 del 3 luglio scorso, si è provveduto a disciplinare tale aspetto.

Il provvedimento ha, infatti, stabilito che, compatibilmente con la ricettività delle strutture ed a condizione di non compromettere la funzionalità del servizio, può essere ammesso ad usufruire delle mense non obbligatorie anche il predetto personale della polizia di Stato, dietro pagamento di una somma pari al costo unitario medio di ciascun pasto, maggiorato dei costi indiretti sostenuti per assicurare il servizio stesso.

Nessuna specifica previsione è stata, viceversa, introdotta per i familiari del personale in quiescenza, atteso che, allo stato, non rientrano nel novero dei beneficiari nemmeno i familiari dei dipendenti in servizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BRUTTI

(28 giugno 2000)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato il giorno 3 novembre 1999 dalla stampa, presso il comune di Celleno, in provincia di Viterbo, ad alcuni consiglieri della minoranza è stato negato l'accesso agli uffici comunali

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

impedendo loro, in tal modo, di prendere visione degli atti amministrativi relativi a delibere e determine;

che nell'esposto inviato al prefetto competente i summenzionati consiglieri hanno dichiarato che sul luogo «era presente una guardia municipale che, in risposta alla esplicita richiesta di poter visionare gli atti, dichiarava di aver ricevuto preventivo ordine verbale da parte di un funzionario di vietare la visione degli atti stessi se non in presenza di funzionari responsabili e previa richiesta scritta con esplicito riferimento a quanto oggetto di visione«,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto suesposto risponda a verità;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare affinchè a tutti i consiglieri del comune di Celleno sia garantito il diritto di esercitare le funzioni di controllo loro attribuite dalle leggi vigenti, senza che gli stessi possano essere assoggettati in qualsivoglia modo alla discrezionalità di troppo solerti funzionari;

se, infine, qualora quanto riportato dalla stampa corrisponda a verità, non si ritenga di dover accertare, ed eventualmente perseguire, le responsabilità del sindaco per aver direttamente vietato la visione degli atti amministrativi, o comunque consentito che ciò potesse avvenire all'interno degli uffici comunali.

(4-17057)

(5 novembre 1999)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite tramite la competente prefettura di Viterbo risulta che il sindaco del comune di Celleno ha fatto conoscere che sono state fornite ai consiglieri di minoranza le notizie da loro richieste nel corso di una seduta consiliare.

Il sindaco ha, inoltre, sottolineato che il malinteso si è verificato in quanto nel giorno di sabato 30 ottobre 1999 i responsabili del servizio osservavano la normale chiusura degli uffici e conseguentemente non è stato possibile soddisfare, in quella specifica circostanza, le richieste formulate dai consiglieri.

È stato inoltre assicurato che i dipendenti comunali, essendo ben consapevoli degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla conseguente assoluta necessità di trasparenza, sono sempre disponibili, sia nei confronti dei consiglieri di minoranza sia nei confronti di altre persone che ne abbiano diritto e ne facciano espressa richiesta, a consentire la visione degli atti amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(28 giugno 2000)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la normativa in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al settore giustizia, impone alle stesse di provvedere, «di norma, con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati», mentre soltanto eccezionalmente, «ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi», (articolo 2, 1º e 2º comma, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 391;

che ad oggi tale indicazione della legge resta in larga parte disattesa, in quanto le amministrazioni continuano ad operare in condizioni di dipendenza nei confronti dei fornitori esterni di servizi informatici, ai quali vengono commissionate mere prestazioni d'opera, vietate dalla legge anche con riferimento al settore pubblico (articolo 2, legge n. 1369 del 1960);

che tutto ciò comporta uno stravolgimento dei principi legali ed un non adeguato utilizzo delle risorse pubbliche, in quanto queste prestazioni, (quando non sono particolarmente qualificate e perciò tali da richiedere l'intervento di terzi) comportano per lo Stato costi significativamente superiori a quelli che lo Stato pagherebbe richiedendo direttamente a personale interno alle amministrazioni e, senza interposizione, le identiche mansioni ora svolte dai prestatori soci o dipendenti di imprese informatiche esterne in appalto (in certi casi cooperative con il carattere di «cooperative spurie»);

che la situazione attuale è ancora più grave ove si consideri che, per diritto applicato, configura ipotesi di danno l'affidamento a personale estraneo all'amministrazione di compiti istituzionali, salvo che sia dimostrata, con adeguata giustificazione, l'impossibilità di provvedervi con personale di ruolo e sempre che l'affidamento abbia ad oggetto speciali prestazioni di cui le amministrazioni pubbliche non abbiano il «know-how» adeguato e rivesta carattere temporaneo, così come più volte ha sentenziato la Corte dei conti;

che tale situazione è in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la quale, nei casi evidenziati di intermediazione di mere prestazioni d'opera commissionate alle imprese, si espone al rischio di un contenzioso giudiziario che può essere anche di vaste portata, attesa la dimensione del fenomeno;

che la persistente violazione del precetto attuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 può esporre le amministrazioni committenti a responsabilità contabile;

che il sopraddetto comportamento della pubblica amministrazione non prova giustificazione neppure sotto il profilo del rapporto costi-benefici; infatti, nonostante i livelli assai bassi del trattamento economico corrisposto ai propri dipendenti o a soci lavoratori dalle imprese esterne alla pubblica amministrazione ed appaltatrici di servizi informatici (detto personale attualmente svolge attività informatica per 40 ore settimanali,

come risulta da tabulati elaborati dal Ministero di giustizia, con una retribuzione media di lire 1.200.000 nette mensili e inoltre non avendo riconosciuti dei diritti fondamentali dei lavoratori), il costo delle mere prestazioni pagate dalle amministrazioni committenti alle imprese fornitrici di servizi informatici è più elevato di quelli che normalmente lo Stato pagherebbe allo stesso personale attualmente utilizzato, ove fosse addetto all'espletamento delle stesse mansioni ora svolte (quali, ad esempio l'immissione ed il salvataggio dei dati) alle dirette dipendenze dello Stato;

che la situazione denunciata comporta altresì il rischio di lasciare in mano a terzi senza che siano date idonee garanzie di affidabilità e di riservatezza, la gestione di dati destinati ad essere riservati, per il perseguimento dei fini istituzionali all'esclusiva competenza della pubblica amministrazione, con l'ulteriore grave rischio che in alcuni settori dello Stato la vulnerabilità delle informazioni così gestite potrebbe essere esposta all'interesse della malavita organizzata; in particolare, si fa riferimento alla segretezza connessa alle indagini del processo penale ed a campi specifici del processo civile quali le materie fallimentari, dei minori eccetera;

che pertanto la gestione con risorse proprie di tali dati da parte della pubblica amministrazione darebbe allo Stato più ampie garanzie di autonomia, di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio informativo;

che, con riferimento alle attività presupponenti un patrimonio conoscitivo riservato, o in ogni modo tutelato, deve essere affidata alla pubblica amministrazione la responsabilità della salvaguardia delle integrità dei dati e delle fonti anche a tutela della *privacy*, in ossequio ai principi sanciti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla disciplina del trattamento dei dati personali;

che la ridefinizione dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione imposta dalla ristrutturazione informatica in corso potrebbe dare soddisfazione anche all'esigenza di salvaguardare in qualche misura l'occupazione del personale che si rendesse esuberante nelle imprese informatiche, che operano con la pubblica amministrazione; da non sottovalutare che se a giugno 1997 il personale appaltato addetto ai servizi informatici era di circa 400 unità oggi sono in servizio 100 addetti; gli altri 300 sono finiti ad allungare le liste di disoccupazione, in modo tale che non versano contributi, trattenendo libretti di lavoro e lasciando delle famiglie in una situazione di incertezza e totale abbandono da parte delle istituzioni;

che, in conclusione, attingendo da aree di lavoro attualmente precarie e prive di protezione giuridica ma connotate da pregressa e sperimentata capacità lavorativa (anche avvalorato da attestazioni di stima di magistrati e dirigenti di cancelleria sull'ottimo lavoro prestato e sulla necessità che questa collaborazione continui in situazione di non precariato) quali quelle delle persone impiegate in progetti di lavori socialmente utili e dei lavoratori esuberanti delle imprese informatiche, lo Stato potrebbe, con risparmio complessivo di spesa, offrire sbocchi oc-

cupazionali stabili, non assistenziali e utili ad una gestione corretta ed efficace della funzione di trattamento automatico delle informazioni,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno adottare le iniziative necessarie per porre fine alla non ottemperanza di legge di cui in premessa, che può comportare danno erariale e condizione di estrema precarietà di lavoratori oltre che limiti strutturali nel livelli di conoscenza e di competenza in un settore strategico come quello del trattamento automatico delle informazioni, pur nel rispetto degli obiettivi di crescita e di valorizzazione delle imprese informatiche qualificate, che costituiscono una componente rilevante del settore terziario avanzato;

se non si ritenga che la soluzione dettata dalla legge appare anche conforme ai principi costituzionali sulla tutela del lavoro sanciti dagli articoli 1, 35 e 36 della Costituzione in quanto assumendo direttamente, con le modalità opportune, per il personale che ora viene utilizzato in appalto si produrrebbe una forte diminuzione di rapporti di lavoro precario ed una maggiore possibilità di crescita di competenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e di crescita della sicurezza nel trattamento di dati riservati che sono connessi ai compiti istituzionali in molti ambiti del settore pubblico;

se le condizioni di un arretrato «strutturale», con particolare riferimento alle problematiche scaturite dal «*Millenium Bug*» dal giudice unico, dal giusto processo, da un contesto europeo dove parametro fondamentale è il buon andamento della giustizia, dell'inserimento del sistema informativo di alcuni settori, in particolare di quelle della giustizia dove questa limitazione rappresenta una componente che determina le condizioni di «negata giustizia», non giustifichi un'urgente iniziativa specifica di copertura delle vacanze attuali, come ad oggi risultante presso il Ministero della giustizia, degli organici anche attraverso concorsi per titoli e colloqui che permettano, tra l'altro, di tutelare i lavoratori di imprese e cooperative che operano con la pubblica amministrazione (nei fatti in una condizione di totale sua subordinazione) e per evitare di disperdere competenze ed esperienze, permettendo che sia questo un segnale di civiltà e non il solito vagito che muore soffocato nelle spire di una burocrazia sorda alle sue stesse esigenze e di «giusta giustizia».

(4-19678)

(15 giugno 2000)

RISPOSTA. – Nell'atto di sindacato ispettivo si affrontano le complesse problematiche della informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione in generale e del Ministero della giustizia in particolare.

In proposito, richiamato l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 secondo cui il ricorso a terzi per la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi è possibile soltanto nei ca-

si in cui si richiedono specifiche cognizioni tecniche, rileva l'onorevole interrogante che nella prassi le pubbliche amministrazioni, compreso il Ministero della giustizia, si avvalgono tuttora di personale esterno anche per gestire procedure informatiche per le quali non sono necessari apporti tecnici particolarmente qualificati. Da quanto sopra deriverebbe secondo il senatore Bornacin un evidente pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione segnatamente nel settore giustizia, anche con riguardo alle garanzie di affidabilità e di riservatezza dei dati trattati.

Tanto premesso lo stesso interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per porre fine alle evidenti violazioni di legge e per valorizzare l'occupazione di personale specializzato e in esubero presso le imprese informatiche, inserendolo nella amministrazione pubblica ed in particolare negli uffici giudiziari.

Per dare esaustiva e puntuale risposta a tutte le problematiche in discussione, sono stati acquisiti i necessari elementi di conoscenza e valutazione sia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sia presso l'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Le amministrazioni della Funzione pubblica e del Lavoro hanno invece riferito di non disporre di elementi utili per la risposta.

Ciò posto, si fa presente anzitutto che secondo l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione l'articolo 2 della citata legge n. 39 del 1993 non ha natura precettiva ma programmatica e quindi d'indirizzo generale e che comunque non può non essere considerata la grave carenza di professionalità informatiche che affligge da tempo le amministrazioni pubbliche.

In effetti, secondo l'AIPA il problema di fondo che si è posto e che ancora si pone per le dette amministrazioni è quello dell'individuazione e dell'analisi degli specifici processi da informatizzare, individuazione e analisi che costituiscono un momento prodromico della programmazione del progetto di informatizzazione di ogni singolo settore. Orbene, per lo svolgimento delle indicate attività e quindi per la realizzazione dei relativi progetti occorre personale altamente qualificato nelle discipline informatiche, specie nell'attuale fase di modernizzazione delle strutture pubbliche, in cui la conoscenza dei dati e la loro circolazione costituiscono la condizione essenziale per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

La predetta Autorità, peraltro, ha rappresentato di essere più volte intervenuta per sollecitare un maggiore impegno delle amministrazioni pubbliche finalizzato alla aggiornata e approfondita formazione del personale nella materia informatica. In questa ottica reiterati interventi sono stati fatti presso l'ARAN affinché si tenesse conto della carenza degli organici del personale in questione in occasione dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri. L'Autorità è anche intervenuta presso le singole amministrazioni per la costituzione di un

gruppo di lavoro sulle professionalità informatiche e sui relativi percorsi formativi presso i Ministeri. Al riguardo va segnalato che le proposte dell'AIPA sono state recepite in larga parte nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.

Inoltre, allo scopo di offrire elementi utili per la contrattazione integrativa relativi al comparto Ministeri, connessa alla nuova tornata contrattuale, sono stati elaborati, da parte di un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla citata Autorità, i contenuti dei percorsi formativi e le modalità di certificazione delle conoscenze acquisitive per l'accesso ai diversi livelli delle aree professionali dell'informatica.

Nel contesto della riforma dell'organizzazione di Governo prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel quale viene riaffermato (articolo 4) che i «Ministeri si avvalgono di propri sistemi informatici automatizzati», il gruppo di lavoro ha inteso evidenziare che l'«information technology» quale leva strategica per realizzare la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni implica il potenziamento di iniziative coerenti con l'evoluzione organizzativa e gestionale delle amministrazioni nell'area in questione.

La predetta Autorità ha segnalato poi che il piano triennale 2000-2002 per l'informatica della pubblica amministrazione (approvato nell'adunanza del 5 agosto 1999) prevede in esito al programma di formazione del personale pubblico, che si concluderà nel 2000, investimenti per circa 10 miliardi di lire, per l'erogazione di 130.000 ore di formazione per anno, con l'obiettivo di dotare il 70 per cento degli informatici di elevata qualificazione, di cui una quota significativa di dirigenti amministrativi con responsabilità di orientamento strategico. Tali iniziative sono rivolte in particolare all'aggiornamento e orientamento di circa 3.000 unità di personale tecnico coinvolto nel progetto di formazione a supporto della rete unitaria, alla formazione su tematiche connesse alla strategia e al governo dei sistemi informativi automatizzati e alla diffusione delle nuove applicazioni di interoperabilità e cooperazione, rispettivamente di 900 e 1000 unità, ed infine alla formazione di circa 400 persone da impiegare nei processi di protocollo degli atti e della gestione dei flussi documentali.

Il problema della formazione professionale dei dipendenti pubblici nel settore informatico rimane, indubbiamente, una priorità più volte evidenziata dall'AIPA; essa richiede peraltro un'adeguata programmazione degli investimenti per la qualificazione del personale finalizzato anche ad affrancare le amministrazioni dalla «dipendenza» rispetto a soggetti terzi; ciò anche per garantire maggiore autonomia nell'impostazione e nella gestione dei progetti di informatizzazione pubblica, economie di scala nella gestione dei detti progetti, considerati i costi per giornata/uomo attualmente sostenuti dalle diverse amministrazioni.

Quanto poi all'opportunità di attingere forza lavoro dal settore privato, auspicata dall'onorevole interrogante, si potrà concretamente provvedere in tal senso solo se saranno reperite le necessarie risorse

finanziarie, compatibilmente con le note esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Al riguardo, vanno tuttavia tenute presenti anche le rigorose disposizioni vigenti in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione e comunque i tempi tecnici per procedere a tale reclutamento.

Quanto alle problematiche che interessano in particolare l'amministrazione della giustizia si rappresenta che l'informatizzazione ha richiesto innanzitutto un'attività di progettazione e gestione dei servizi di rete, fondamentale e prodromica ad ogni altra attività; in particolare è stato necessario precedere all'analisi delle esigenze di progettazione degli strumenti informatici idonei a soddisfarle, di esecuzione dei relativi programmi, di diffusione e installazione dei programmi medesimi, di formazione degli utenti, di manutenzione dei programmi e, parallelamente ad essa, una attività di verifica delle reali esigenze di acquisto e quindi di installazione e poi di manutenzione, attività queste particolarmente complesse e impegnative poiché riguardano un'amministrazione che gestisce servizi per oltre 1.000 uffici e 3.000 edifici, calcolando i soli uffici giudiziari.

Occorre poi tenere presente che vi sono aspetti nella gestione dei servizi informatici che a differenza di altri non possono essere curati direttamente dal Ministero, con proprio personale.

E invero la necessità di disporre, specie in alcuni settori, di *software* sempre aggiornati, di apparecchiature sofisticate e di professionalità particolarmente elevate rende necessario avvalersi di strutture organizzative assai complesse i cui costi possono essere sostenuti solo se finalizzati a servire una platea di utenti molto ampia (si pensi, per fare qualche esempio, alle attività per la creazione di *software* di controllo a distanza della rete informatica e degli apparecchi collegati ovvero per la creazione dei cosiddetti antivirus); sarebbe quindi antieconomico organizzare tali servizi per una sola amministrazione.

Quanto invece alle attività che si prestano ad essere gestite direttamente, si fa presente anzitutto che il Ministero della giustizia si è trovato repentinamente a fronteggiare una consistente domanda di diffusione dei sistemi automatizzati senza disporre di risorse umane adeguate per tale sviluppo.

Al momento tuttavia la acquisita disponibilità di analisti e programmatori di sistema ha già permesso all'amministrazione la produzione in proprio sia dei capitolati per il cablaggio degli edifici, sia di quelli per le gare di realizzazione di vari programmi per la gestione dei sistemi informatici dei servizi civile, penale e amministrativo.

La recente disponibilità di esperti informatici (attuale qualifica degli ex programmatori) permetterà di assumere in proprio, dove la pianta organica è completa, il primo livello di manutenzione dei programmi.

Riguardo al personale esterno, si evidenzia che per il Ministero della giustizia, fino a tutto il 1999, il ricorso ad esso ha riguardato la assistenza «on site» ai programmi di gestione delle cancellerie delle procure della Repubblica e delle Direzioni distrettuali antimafia, nonché la Dire-

zione nazionale antimafia, la assistenza *hardware* e *software* dei sistemi di *mainframe* (collocati a Roma, Bologna, Genova, Milano e Bergamo) e, infine, l'attività di *data-entry* collegata alla struttura organizzative dei sistemi di *mainframe* o a particolari contingenze.

Quanto alla assistenza «on site» si è provveduto a rinnovare per un breve tempo il contratto in corso con le varie ditte, in attesa che i servizi di rete permettano di organizzare in maniera automatica l'assistenza stessa e rendere marginali gli interventi di manutenzione in loco che saranno coperti da personale interno, quanto meno in alcune aree.

Quanto alla assistenza ai sistemi di *mainframe,* la eliminazione di tali sistemi ha determinato il venire meno dei relativi servizi; il personale dipendente delle società, incaricato dell'assistenza, presenta un profilo professionale non adeguato in relazione alle esigenze dell'amministrazione considerato che i sistemi informatici attualmente in uso presso questo Ministero sono completamente diversi da quelli già oggetto del contratto di assistenza. Per utilizzare il detto personale sarebbe quindi necessaria una formazione identica, in linea di massima, a quella da fornire ai tecnici già assunti per concorso. Né va trascurato il fatto che in un mercato così ricettivo, come quello informatico, risulta agevole, specie per gli elementi più validi, la pronta ricollocazione al lavoro.

Quanto all'attività di *data-entry* si tratta di operazioni poco qualificate dal punto di vista informatico e quindi è allo studio della competente direzione ministeriale la opportunità e possibilità di derogare, per tali professionalità, alle normali procedure di concorso.

Si segnala, da ultimo, che i servizi assicurati fino al 1999 da personale esterno riguardavano un numero limitato di uffici (per il settore penale circa il 70 per cento delle procure, per il settore civile solo 14 tribunali) per cui la eventuale integrazione nei ruoli della pubblica amministrazione del personale che svolgeva tale servizio lascerebbe comunque irrisolto il problema di provvedere ai servizi di assistenza e manutenzione di tutti gli altri, più numerosi, uffici.

In conclusione il ricorso a prestazioni esterne da parte del Ministero della giustizia – a giudizio dell'interrogante non in linea con le indicazioni del legislatore – risulta praticato entro margini di assoluta ragionevolezza, considerate le oggettive difficoltà dell'amministrazione, così come peraltro riconosciuto anche dall'AIPA, che in merito non ha formulato osservazioni o rilievi.

La stessa Autorità ha anche precisato che nel settore giustizia il servizio di *data-entry,* per l'immissione e il salvataggio dei «dati remoti», affidato a terzi, non è mai stato fonte di rischio per la riservatezza dei dati, atteso che le ditte esterne cui si ricorre sono sempre contrattualmente vincolate a garantire il rispetto del segreto d'ufficio, conside-

razioni queste valide anche per l'analogo servizio relativo all'inserimento dei dati correnti.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(26 giugno 2000)

CAMBER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la stampa del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente posto all'attenzione della pubblica opinione il fatto inerente la probabile soppressione della dogana di Tarvisio (Udine), operante al confine intracomunitario tra Italia e Austria;

che tale notizia troverebbe fondamento nella continua riduzione degli effettivi in servizio, attualmente 15 unità, attuata attraverso trasferimenti del personale ad altre sedi, che avvengono senza alcun rimpiazzo;

che ulteriore fonte di riduzione del personale sarà determinata dalla quiescenza di alcuni addetti vicini all'età della pensione;

che va peraltro richiamata la molteplicità di servizi svolti dalla dogana di Tarvisio: il servizio Intrastat, il servizio per gli spedizionieri, lo SVAD (servizio di vigilanza antifrode doganale), il servizio agli importatori locali di prodotti artigianali dalla Slovenia, i controlli contro i trasporti abusivi, la riscossione delle tasse automobilistiche derivanti dal transito degli automobilisti provenienti dall'Est; dal punto di vista erariale va sottolineato come la dogana di Tarvisio garantisce introiti per oltre 250 miliardi di lire dovuti in prevalenza all'importazione di gas metano dalla Russia;

che l'importanza dei servizi svolti dagli uffici della dogana di Tarvisio, richiamati sopra, dovrebbe indurre il Ministero al mantenimento della sua operatività,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia di una possibile soppressione della dogana di Tarvisio;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo intenda rivedere questa decisione o, in subordine, mantenere un nucleo operativo a Tarvisio come sezione della dogana di Pontebba (Udine).

(4-18759)

(28 marzo 2000)

RISPOSTA. – In merito alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, concernente la prevista soppressione della dogana di Tarvisio, il competente Dipartimento delle dogane ha preliminarmente rilevato che la situazione di detta dogana è da tempo all'esame del Dipartimento stesso.

Negli ultimi anni, infatti, a seguito dell'entrata dell'Austria nell'Unione europea, l'operatività del predetto ufficio ha subito un drastico ridimensionamento, tanto che in più di un'occasione la direzione compartimentale di Trieste ha segnalato il perdurare di una situazione caratterizzaata da forti tinte di antieconomicità.

Invero, al ridotto *standard* operativo e produttivo dell'ufficio in questione si contrappongono dei costi gestionali che sono in netto contrasto con le attuali esigenze di razionalizzazione ed economizzazione della gestione.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha precisato che gli introiti indicati nella interrogazione con riferimento ad operazioni di importazione di gas metano dalla Russia sono in realtà relativi ad un ridottissimo numero di operazioni di importazione (tre per mese), mentre risulta essere particolarmente limitata l'attività relativa al servizio Intrastat.

Il quadro relativo all'operatività della dogana di Tarvisio è poi completato da un'attività di carattere doganale di entità scarsamente rilevante e dallo svolgimento di una serie di attività non d'istituto.

La situazione sin qui descritta, recentemente oggetto di considerazione da parte del servizio ispettivo compartimentale che non ha potuto fare a meno di sottolineare i richiamati aspetti antieconomici, ha reso inevitabile l'adozione di un provvedimento di soppressione dell'ufficio di che trattasi, che è stato inserito nell'ambito di un più vasto programma di revisione degli uffici, formalizzato in uno schema di decreto che sarà sottoposto al vaglio del comitato di gestione.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(27 giugno 2000)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Servizio sanitario nazionale, tramite la propria articolazione periferica rappresentata dall'AUSL Bologna Sud, ha deliberato la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel quartiere San Biagio del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), ratificata dall'amministrazione comunale mediante rilascio di concessione edilizia (n. 17/96) in data 3 aprile 1997;

che l'opera è finanziata mediante un mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale, il costo è stimato in lire 3.696.035.549 e l'impresa costruttrice è la Aci srl di Avigliano (Potenza);

che i lavori iniziati in data 3 aprile 1997, e la cui fine era prevista per il 19 luglio 1998, non sono ancora terminati e, anzi, procedono a rilento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali fatti e dei motivi che hanno indotto tale grave ritardo nell'opera di edificazione;

se sia stato stimato il tempo necessario per l'ultimazione;

se il ritardo nella realizzazione della residenza sanitaria assistenziale abbia comportato uno smistamento dei pazienti ivi assegnati, magari ricorrendo al ricovero presso strutture private accredidate presso la regione e in tal caso quali, e se ciò abbia comportato un esborso maggiore a carico del bilancio della sanità.

(4-14256)

(25 febbraio 1999)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 lo scrivente presentava un'interrogazione circa la mancata ultimazione dei lavori di costruzione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel quartiere «S. Biagio» di Casalecchio di Reno (Bologna);

che, secondo informazioni pervenute allo scrivente (risposta ad analoga interrogazione presentata dal consigliere regionale Maurizio Parma; prot. 227/SEGR del 24 febbraio 1999), la data di ultimazione dei lavori, inizialmente prevista per il 26 luglio 1998, è slittata al 4 maggio 1999 a seguito della concessione di due proroghe (30 + 250 giorni) per ampliamento del progetto;

che a tutt'oggi i lavori non sono ancora ultimati,

si chiede di sapere quali siano le cause che hanno indotto tale ulteriore ritardo e se ciò abbia comportato un aggravio a carico del bilancio della sanità.

(4-15197)

(12 maggio 1999)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 e in data 12 maggio 1999 l'interrogante presentava due interrogazioni circa la mancata ultimazione, entro i tempi previsti, dei lavori per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani ubicata nel quartiere «San Biagio» del comune di Casalecchio di Reno (Bologna);

che i lavori iniziati in data 3 aprile 1997, e che sarebbero dovuti terminare in data 19 luglio 1998, sarebbero stati soggetti ad un'ennesima proroga secondo notizie pervenute allo scrivente (risposta, protocollo 805/SEGR. del 19 giugno 1999, ad interrogazione presentata dal consigliere regionale Maurizio Parma in data 6 maggio 1999), e si parlerebbe come termine ultimo del 1° ottobre 1999;

che alla data del 18 giugno 1999, non risulta pervenuta all'assessorato alla sanità della regione Emilia Romagna alcuna richiesta di autorizzazione per l'ultima variante, responsabile della dilazione dei tempi di consegna della struttura, che dovrà essere approvata dall'Ausl Bolo-

gna sud e dai competenti uffici regionali così come previsto dalla deliberazione C.R. 684/88,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia interessato ad aprire un'inchiesta su tale vicenda e se risulti al Ministero una lievitazione dei costi dell'opera delle iniziali lire 3.686.035.549.

(4-15722)

(1° luglio 1999)

RISPOSTA. (*) – Come richiamato nelle interrogazioni parlamentari in esame, la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale per anziani nel quartiere San Biagio del comune di Casalecchio di Reno (azienda USL Bologna Sud) è stata prevista dal piano regionale in applicazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

In base a quanto riferito dal Commissariato del Governo nella regione Emilia-Romagna, l'intervento in questione è stato articolato in due stralci:

il primo stralcio, finanziato con il piano del primo triennio, prevede la realizzazione dei servizi generali e di un nucleo di 10 posti residenziali;

il secondo stralcio prevedeva, originariamente, la realizzazione di altri due nuclei residenziali da 20 posti, portando la capacità totale a 60 posti-letto.

L'azienda USL Bologna Sud ha deliberato l'aggiudicazione dei lavori relativi al primo stralcio (il primo nucleo di 20 posti e i servizi generali) della RSA per anziani con delibera n. 213 del 20 febbraio 1997.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 3 aprile 1997 e la fine originaria degli stessi era prevista in 400 giorni naturali consecutivi, il 26 luglio 1998.

L'azienda USL di Bologna ha concesso due proroghe, di cui la prima di trenta giorni, poichè l'impresa ha dovuto provvedere, in via preliminare ed in accordo con il comune di Casalecchio di Reno, alla determinazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici, nonchè alla definizione delle problematiche relative alla recinzione dell'area assegnata al cantiere.

La seconda proroga è stata di 250 giorni per la predisposizione, approvazione, valutazione e realizzazione, da parte degli organi competenti, della perizia di variante in corso d'opera.

Detta perizia si è resa necessaria poichè in sede di predisposizione del piano *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (II e III triennio), approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 726 del 1° ottobre 1997, si è deciso di realizzare il secondo stralcio della struttura per an-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

ziani di Casalecchio di Reno con altri quattro nuclei, per un totale di 100 posti-letto (compresivo dei 20 del primo nucleo).

Pertanto l'AUSL ha già aggiornato il progetto, senza modificare le opere già eseguite, bensì predisponendo per lo sviluppo dei 100 posti.

Con le previsioni del secondo stralcio per ulteriori 80 posti residenziali, si otterrà una riduzione del costo complessivo per posto-letto e si avrà, inoltre, una gestione più economica della struttura, rispetto all'ipotesi iniziale.

Le proroghe concesse hanno prolungato i termini contrattuali per la consegna dei lavori.

Per quanto riguarda la realizzazione del secondo stralcio, si precisa che l'intervento è inserito nel citato piano regionale *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, approvato con delibera del consiglio regionale n. 726 del 1º ottobre 1997, con la previsione di un costo totale di lire 6.880.000.000, finanziato per lire 5.880.000.000 con i fondi statali *ex* articolo 20, per lire 310.000.000 con fondi regionali e per lire 690.000.000 con risorse proprie dell'AUSL Bologna Sud.

Al fine di accelerare i tempi di realizzazione del secondo stralcio, l'AUSL Bologna Sud sta valutando le ipotesi percorribili in modo da assicurare la piena realizzazione della struttura (100 posti) nel più breve tempo possibile.

La regione Emilia-Romagna ha predisposto, con l'emanazione della legge regionale n. 5 del 1994, «Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani non autosufficienti», la realizzazione di una rete di servizi integrati per rispondere ai bisogni degli anziani non autosufficienti del proprio territorio.

Com'è noto, le residenze sanitarie assistenziali sono una delle tipologie di servizio a carattere residenziale destinate ad anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio.

Un'altra struttura a carattere residenziale per anziani non autosufficienti è la casa protetta.

Molte di queste strutture, alcune delle quali anche convenzionate, posseggono al loro interno nuclei di RSA.

Nel territorio dellazieda USL Bologna Sud si trovano siffatte case protette.

La legge regionale n. 5 del 1994 ha previsto lo strumento dell'accordo di programma per garantire, a livello di distretto, una forte integrazione istituzionale, gestionale e professionale della rete di servizi integrati per anziani non autosufficienti.

La rete di servizi integrati pr anziani non autosufficienti presente nel distretto di Casalecchio di Reno, frutto della collaborazione tra comuni, azienda USL ed altri soggetti, garantisce, attraverso l'assistenza domiciliare, i centri diurni, l'assegno di cura e le case protette, accoglienza ed assistenza agli anziani, in attesa del completamento della RSA del quartiere San Biagio

Peraltro, risulta che il 4 maggio 1999 il progettista e direttore dei lavori della stessa RSA ha presentato una seconda perizia di variante al

1° stralcio del progetto di costruzione di tale struttura, che riguarda sia opere edili sia impianti tecnologici ed elettrici.

Il tempo necessario per l'esecuzione delle opere di variante è stato previsto dal progettista in 90 giorni, a cui si debbono aggiungere 60 giorni poichè la nuova perizia sia approvata dall'azienda USL Bologna Sud e dai competenti uffici regionali di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 684 del 18 maggio 1988.

La seconda perizia di variante per la realizzazione della RSA di San Biagio di Casalecchio di Reno, definita con delibera dell'azienda Bologna Sud n. 740 del 16 luglio 1999, è stata sottoposta a valutazione del competente gruppo tecnico regionale nella seduta del 21 settembre 1999.

Il gruppo si è espresso per l'applicazione della perizia di variante suppletiva, considerando le opere previste complete progettualmente, coerenti con la programmazione socio-sanitaria e conformi alle normative regionali in materia di RSA, dando atto che il quadro economico rientra nel finanziamento già previsto a carico dell'articolo 20 (senza variante alcuna rispetto alla situazione precedente) sia per la quota mutuo a carico dello Stato, di lire 4.826.000.000, sia per la quota di competenza regionale di lire 254.000.000, già erogata, per un totale di lire 5.080.000.000.

All'approvazione ha fatto seguito la relativa formalizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
LABATE

(3 luglio 2000)

CONTE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che incontestabile appare il principio secondo il quale la competenza a deliberare in materia di aggiornamenti tariffari è propria dei consigli comunali;

che altrettanto indiscutibile è la indicazione normativa della approvazione contestuale – da parte delle province e dei comuni – fra bilancio di previsione e tariffe (e prezzi pubblici in generale);

che anche per i comuni che hanno dichiarato il dissesto sono previste norme precise (ad esempio il decreto legislativo n. 77 del 1995, articolo 84, comma 5), e cadenze vincolanti sia in relazione alla adozione delle delibere per la loro efficacia sia in rapporto alla individuazione dell'organo competente;

che lo spirito e la lettera delle disposizioni vigenti – di cui l'interrogante richiama il decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 32, comma 2, e il decreto legislativo n. 77 del 1995, articolo 4 – articolano il rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi da parte degli enti locali e dei loro consorzi nonchè l'unità temporale della gestione in relazione all'anno finanziario;

che la giunta del comune di Benevento (la cui dichiarazione di dissesto risale al 1993) ha deliberato, con proprio atto n. 758 del 5 giugno 1998, l'aumento del 15,318 per cento delle tariffe del servizio dei rifiuti solidi urbani, imputando il relativo gettito all'esercizio 1997, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 1997, in palese difformità dalle norme richiamate,

si chiede di sapere:

quale sia il parere del Ministro in indirizzo sulle procedure seguite dalla giunta del comune di Benevento sulla tematica esposta e – laddove risultino fondati gli elementi ricordati – come si intenda operare per ricostituire un quadro di certezza, di legittimità, di rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali;

quali strumenti possa utilizzare il cittadino perchè sia affermato e garantito il diritto ad una giusta tassazione (senza singolari proiezioni retroattive), anche nella città di Benevento in cui peraltro non è presente il difensore civico.

(4-11650)

(30 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito alla legittimità delle procedure seguite dal comune di Benevento – che nel 1993 ha dichiarato il dissesto finanziario e che, con atto di giunta n. 758 del 5 giugno 1998, ha deliberato l'aumento del 15,318 per cento delle tariffe del servizio dei rifiuti solidi urbani, imputando il relativo gettito all'esercizio 1997 – si fa presente quanto segue.

In generale, risulterebbe la non regolarità della delibera di giunta del 5 giugno 1998 per l'esercizio 1997, la cui efficacia retroattiva è in contrasto con il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche. Si fa presente inoltre che tecnicamente l'aumento delle tariffe deliberato dal comune di Benevento è di competenza del Ministero delle finanze. Non appare possibile, per il mancato possesso degli atti di riferimento, esprimere un giudizio di merito sulla procedura seguita dal comune di Benevento per l'aumento delle tariffe del citato servizio. Trattasi, infatti, di un atto deliberativo già adottato dall'ente, esecutivo a norma di legge.

Si precisa che il Ministero dell'interno non ha poteri di controllo sugli atti ma solo sugli organi degli enti locali.

Dal punto di vista del controllo interno il responsabile finanziario deve apporre il visto di regolarità contabile sulle deliberazioni e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spese. Inoltre, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità il responsabile finanziario deve segnalare obbligatoriamente al legale rappresentante dell'ente, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale ed all'organo di revisione situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Per il controllo esterno occorre evidenziare che la verifica del rispetto delle norme in materia di tassazione nonché l'eventuale formarsi di possibili disavanzi sono svolti dai revisori dei conti e dal Comitato regionale di controllo.

Anche nel caso degli enti in stato di dissesto finanziario questo Ministero non ha una particolare forma di controllo preventivo e/o successivo. Infatti in applicazione dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è il Comitato regionale di controllo che segnala all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti l'accertamento delle ipotesi di reato e delle eventuali responsabilità dei fatti che hanno determinato il ricostituirsi del disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995 o il mancato rispetto delle prescrizioni per il risanamento finanziario. Il Ministro dell'interno ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 77 del 1995, può con proprio decreto, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale, stabilire misure necessarie per il risanamento anche in deroga alle norme vigenti purché non comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Relativamente al secondo quesito posto in merito agli strumenti che il cittadino può utilizzare a garanzia di una «giusta tassazione», risulta ancora vigente l'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 – testo unico della legge comunale e provinciale – in base al quale il Governo, in qualunque tempo, può annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o regolamenti generali o speciali. Comunque, anche se in questo caso la competenza in materia è del Ministero delle finanze, va rammentato che, in mancanza della nomina del difensore civico, risulta competente il Comitato regionale di controllo, come evidenziato nel rinvio contenuto al comma 45 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 giugno 2000)

CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che lo scrivente, con interrogazione 4-16263, a tutt'oggi rimasta senza risposta, chiedeva di conoscere, tra l'altro, quante fossero sull'intero territorio nazionale, le segreterie generali di seconda classe ad essere coperte da segretari comunali in possesso della necessaria idoneità e quante ricoperte da segretari privi della stessa;

che *medio tempore*, l'onorevole Vigneri, per il tramite della sua segreteria, con missiva prot. n. 1038/99 in data 28 ottobre 1999, inviata al dottor Giuseppe Natoli Rivas, affermava che tutti i provvedimenti di

nomina citati nell'atto parlamentare di cui sopra erano legittimi, trovando i medesimi fondamento nella deliberazione n. 94 del 1999 dell'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, ha potere di vigilanza sugli atti emanati dall'Agenzia dei segretari comunali e provinciali;

se il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, abbia provveduto ad esaminare il testo della delibera dell'Agenzia nazionale dei segretari comunali n. 94 del 1999 e, in caso affermativo, per quali ragioni, nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi di cui all'articolo 33, comma 3, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, non abbia provveduto ad impedire e/o cassare l'emanazione della delibera *de quo*, considerato che la stessa risulta emanata nella palese violazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997; in caso negativo, per quali ragioni abbia omesso la vigilanza su tale atto;

se presso il Ministero dell'interno sia stato istituito un apposito Ufficio con funzioni di vigilanza sugli atti dell'Agenzia nazionale e, in caso negativo, se i Ministri in indirizzo, considerate le reiterate violazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 già perpetrate dall'Agenzia nazionale dei segretari comunali nei suoi atti deliberativi, non ritengano opportuno provvedervi;

quale sia stata fino ad oggi l'attività svolta dal Ministero dell'interno in punto alla vigilanza di cui al citato articolo 33;

se a parere dei Ministri in indirizzo, considerato che a tutt'oggi non risulta esistere alcun precetto normativo in forza del quale viene attribuita potestà normativa all'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali, sia legittimo che un atto deliberativo dell'Agenzia abbia contenuto difforme e derogatorio rispetto alla legge n. 127 del 1997 e al pedissequo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997).

(4-17096)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In applicazione dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, comma 76, e dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 è stata emanata la direttiva del Ministro dell'interno in data 12 maggio 1999 in materia di vigilanza sull'attività dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in base alla quale è stato conferito al direttore generale dell'amministrazione civile l'incarico di provvedere ad esercitare in concreto la predetta

funzione, avvalendosi, allo stato attuale, delle strutture e delle risorse di cui dispone per i fini istituzionali del proprio ufficio.

In particolare, l'esercizio di tale compito coinvolge la responsabilità del Servizio segretari comunali e provinciali.

Tra tali funzioni vanno considerate, in primo luogo, il vaglio della legittimità dei principali atti adottati dall'Agenzia nonché le istruttorie dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e dei ricorsi giurisdizionali al TAR, avverso provvedimenti dell'Agenzia nazionale o di sezioni regionali.

Per gli atti di sindacato ispettivo parlamentare si provvede all'acquisizione di ogni elemento utile, cognitivo e valutativo, dell'Agenzia stessa e, ove possibile, al diretto riscontro dei medesimi.

Con la delibera n. 94 del 1999 l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in via temporanea e ricorrendo ad una procedura *extra ordinem* dettata da inderogabili esigenze di funzionalità delle segreterie generali di 1ª e 2ª classe vacanti, ha confermato la validità dei provvedimenti di passaggio di fascia (assegnazione, nomina e attribuzione della qualifica presso le sovracitate segreterie) dei segretari comunali ancorché privi dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e ha stabilito tale procedura fino a quando la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale non sarà in grado di effettuare i prescritti corsi di idoneità.

La citata delibera n. 94 del 1999 è stata presa in considerazione dal TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, che, con sentenza n. 1016 del 2 dicembre 1999, ha affermato, sia pure *incidenter tantum* e con esclusivo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, l'inidoneità a porre rimedio, sia pure in via transitoria, alla situazione di emergenza determinata dal mancato avvio dei corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale auspicando, per la soluzione del problema, un intervento di carattere normativo.

In data 19 gennaio 2000 l'Agenzia nazionale, con delibera n. 8/2000, ha sollecitato l'attivazione con urgenza dei corsi di specializzazione stabilendo indirizzi e criteri per lo svolgimento degli stessi, dai quali, peraltro, vengono esclusi i segretari nei cui confronti sia stata applicata la ricordata delibera n. 94 del 1999.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 giugno 2000)

DANIELI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che l'asma e le malattie allergiche sono in costante aumento e la prova ne è che il 10 per cento della popolazione infantile ne è colpita (1.400 decessi nell'età adolescenziale in Italia per il 1996, secondo dati Istat);

che si assiste ad un progressivo svuotamento dell'unico centro esistente in Italia adibito alla cura e alla riabilitazione in quota dell'asma in età pediatrica, l'Istituto Pio XII sito a Misurina (Belluno);

che al momento sono ricoverati solamente 22 bambini mentre l'Istituto è convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per 100 posti-letto;

che l'esiguo numero di minori presenti nella struttura durante il periodo scolastico ha indotto il Ministero della pubblica istruzione a ridurre drasticamente il numero delle classi della scuola elementare parificata da 5 a 2, con la formazione di pluriclassi;

che il provvedimento ha ulteriormente penalizzato l'Istituto Pio XII;

che il 70 per cento degli asmatici ricoverati proviene dalla regione Veneto, mentre sono molto pochi quelli dalle altre regioni;

che l'Istituto di Misurina riceve numerose richieste da parte di famiglie sparse su tutto il territorio italiano che chiedono aiuto lamentando serie difficoltà ad accedere alla struttura e questo vale anche e purtroppo per i malati più gravi;

che le aziende sanitarie locali, per motivi di carattere economico e finanziario, ostacolano decisamente le famiglie che desiderano ricoverare il loro bambino asmatico nell'Istituto;

che la struttura dell'Istituto è altamente qualificata e specializzata nella cura e nella prevenzione dell'asma infantile: sono stati fatti ingenti investimenti nel campo dell'attrezzatura sanitaria e della ricerca scientifica ed è stato costruito un centro per l'accoglienza dei genitori dei bambini ricoverati,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per assicurare la sopravvivenza dell'Istituto e il migliore accesso allo stesso da parte delle famiglie dei bambini bisognosi di cure.

(4-13271)

(2 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Dai dati ricevuti dalla regione Veneto per il tramite di quel Commissariato del Governo, risulta che la giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 2223/1995, di razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera ai sensi delle leggi regionali n. 39 del 1993 e n. 56 del 1994, ha previsto espressamente per l'Istituto Pio XII di Misurina (Belluno) la risoluzione del rapporto di convenzione per la funzione ospedaliera e la trasformazione in centro di riabilitazione, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, con attività monovalente per minori con patologia pneumologica aspecifica, avente funzione diagnostico-terapeutica da svilupparsi con adeguati trattamenti a tempo pieno, per un totale di 100 posti-letto.

Con nota del luglio 1996, a firma dell'assessore regionale alle politiche sanitarie, professor Iles Braghetto, le aziende USL del Veneto ve-

nivano esaurientemente informate sul contenuto delle prestazioni riabilitative e sulle caratteristiche qualificanti dell'Istituto, che trovano nella climatoterapia d'alta quota il caposaldo fondamentale terapeutico in grado di portare ad una desensibilizzazione naturale dell'organismo nei confronti degli allergeni responsabili delle varie forme di asma infantile.

In tal modo, l'attività espletata dall'Istituto veniva indicata, nell'ambito della programmazione regionale, quale efficace esempio di riabilitazione extra-ospedaliera «mirata» per particolari patologie, agli effetti della prevenzione, cura e riabilitazione.

In seguito, la giunta regionale del Veneto ha provveduto (delibera della giunta regionale 4 agosto 1998, n. 2991) ad autorizzare l'Istituto Pio XII anche per le prestazioni riabilitative offerte in regime di trattamento diurno, aggiornando le rispettive tariffe.

Il contenuto della delibera della giunta regionale n. 2991 del 1998 è stato portato a conoscenza, con specifica nota, di tutti gli assessorati alla sanità delle regioni italiane, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel contempo, la regione Veneto ha sollecitato l'Istituto Pio XII di Misurina a promuovere ogni utile iniziativa atta a diffondere le informazioni più appropriate riguardanti i benefici offerti dalla stessa struttura e la reale efficacia delle cure in essa praticate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(3 luglio 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel comune di Castelvetere in Val Fortone (Benevento) sarebbe stata decisa la chiusura della unica sede della guardia medica presente nel luogo, che potrebbe comportare gravi difficoltà per la tutela della salute dei cittadini;

che, infatti, Castelvetere, comune montano che vive esclusivamente di economia agricola, è raggiungibile solo percorrendo una strada provinciale tortuosa e disagevole e, proprio per la sua posizione topografica nel periodo invernale, rimane spesso isolato;

che in particolare è da tener presente che le strutture ospedaliere più vicine si trovano a circa 55 chilometri di distanza dallo stesso comune ed, ancora, l'assistenza sanitaria della popolazione è ulteriormente penalizzata per la mancanza di un comando stazione dei carabinieri che si trova ubicato soltanto a San Bartolomeo in Galdo, che dista 14 chilometri circa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno un riesame della decisione sulla chiusura della guardia medica, al fine di mantenere in

funzione l'unico organismo sanitario presente nel luogo a cui gli abitanti del comune di Castelvetere possano rivolgersi.

(4-17208)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – In base alle notizie fornite dalla competente ASL BN/1, per il tramite del Commissariato del Governo nella regione Campania, risulta che non è stata mai disposta la chiusura della sede di guardia medica nel comune di Castelvetere in Valfortore (Benevento).

Al contrario, con delibera n. 583 del 25 ottobre 1999, avente ad oggetto «Riorganizzazione continuità assistenziale a seguito attivazione SAUT Provvedimenti», detta sede è stata inserita tra quelle che devono continuare l'attività.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
LABATE

(3 luglio 2000)

FLORINO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che recentemente il dottor Domenico Pirozzi è stato nominato direttore generale del Policlinico «Federico II»;

che tale carica comporta la dichiarata, personale autocertificazione di essere immune da condanne e procedimenti penali in corso, condizione prevista dall'articolo 3, comma 11, lettera *b)* del decreto-legge n. 502 del 1992,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che nei riguardi del dottor Pirozzi, prima della sua nomina a direttore generale del Policlinico «Federico II», sia stato avviato un procedimento giudiziario dinanzi alla III sezione del tribunale di Napoli per il reato di corruzione;

quali provvedimenti si intenda adottare qualora i fatti corrispondano al vero.

(4-17917)

(26 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si riportano le informazioni acquisite dal rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II».

Questi ha comunicato che, con avviso pubblico del 30 giugno 1999, veniva avviata la procedura di selezione per la scelta del direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico.

Venivano presentate trentaquattro domande di partecipazione e, dopo apposita istruttoria, il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del suddetto ateneo, nelle sedute del 6, 15 e 27 settembre 1999, così come previsto dalla vigente normativa, proponeva, per la nomina del diret-

tore generale, una rosa di tre nominativi nelle persone dei dottori Domenico Pirozzi, Giancarlo Sanna e Camillo Valitutti.

Con decreto n. 3319 del 14 ottobre 1999, il rettore, valutata la personalità dei candidati e in applicazione della normativa in vigore, nominava, dal 1° novembre 1999 al 30 ottobre 2001, direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico il dottor Domenico Pirozzi.

In data 27 ottobre 1999 veniva sottoscritto con il predetto dottor Pirozzi il contratto di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico, contratto che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.502 del 1992 e dell'articolo 5 dello statuto dell'ateneo partenopeo, ha natura di «contratto di diritto privato», come peraltro ribadito dallo stesso atto negoziale.

Pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto, e dopo l'assunzione in servizio del dottor Pirozzi, cominciarono a pervenire al rettorato missive anonime, con le quali si comunicava che il medesimo era imputato di corruzione in un processo in corso di svolgimento presso la 3ª sezione penale del tribunale di Napoli.

Ciò contrastava con la dichiarazione del predetto dottor Pirozzi, il quale, come richiesto dal bando, aveva attestato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

Anche a seguito di notizie di stampa, il dottor Pirozzi chiariva, sulla base di idonea documentazione, la sua posizione e in data 17 dicembre 1999 comunicava che il 10 dicembre 1999 il procedimento penale a suo carico per corruzione si era concluso con la sentenza di non luogo a procedere.

In relazione ad alcune espressioni calunniose contenute nelle lettere anonime, per le quali è stata presentata denunzia penale al procuratore della Repubblica di Napoli, il rettore ribadisce la sua assoluta estraneità alle procedure di selezione dei candidati, cui ha provveduto in piena ed assoluta autonomia la facoltà di medicina e chirurgia che, per l'istruttoria, si è avvalsa di una commissione nominata al suo interno e composta da docente della stessa facoltà. La commissione, come risulta dai verbali, ha individuato anche i criteri, poi adottati, per la valutazione dei candidati.

Con riferimento all'intera vicenda, e in particolare alla presunta incompatibilità del dottor Pirozzi a ricoprire la carica di direttore generale, il rettore dell'ateneo napoletano fa rilevare che la normativa vigente, mentre prevede che «non possono essere nominati direttori generali coloro che sono sottoposti a procedimento penale..» (articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992), configurando così una condizione che ha l'effetto di impedire la nomina, e va accertata al momento della nomina, nulla prescrive nel caso in cui la condizione di incompatibilità si verifichi successivamente alla nomina stessa, ovvero venga conosciuta dall'amministrazione in un momento successivo al conferimento dell'incarico. Infatti, i casi nei quali si può procedere a revoca dell'incarico di direttore generale sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano

sempre ipotesi di inadempimento nell'esecuzione dell'incarico da parte dello stesso direttore generale. E ciò senza considerare, afferma il rettore, che il dottor Pirozzi, ormai prosciolto dalle contestazioni che gli venivano mosse, con lettera del 4 novembre 1999 ha fornito spiegazioni delle ragioni per le quali ha reso le dichiarazioni in questione; in ogni caso, prima che l'amministrazione intraprenda una qualsiasi iniziativa è necessario che il giudice penale accerti se il dottor Pirozzi ha reso dichiarazioni risultate non conformi al vero e se queste siano penalmente rilevanti.

All'esito di una procedura di selezione che risulta legittima sotto ogni profilo (anche la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla selezione, impropriamente definita autocertificazione, non è una escogitazione dell'amministrazione, perché è invece la legge a prevedere detta forma per l'accertamento del requisito, ai sensi del decreto-legge n. 512 del 1994), il rettore afferma che non poteva che procedere alla nomina di uno dei candidati che formalmente risultasse in possesso dei requisiti per accettare l'incarico. Per quanto concerne poi il fatto successivamente verificatosi, quando ormai il contratto era stato sottoscritto, per cui da notizie di stampa o da chiunque altro, si è appreso che il prescelto non possedeva uno dei requisiti richiesti, in mancanza di una espressa previsione di legge, a fronte di una paventata incompatibilità la cui sussistenza è ancora da accertare in punto di fatto e sotto il profilo della rilevanza giuridica, appare che all'amministrazione non sia consentito adottare iniziative avventurose, tali comunque da privare il policlinico universitario della direzione.

D'altra parte, sempre ad avviso del rettore, quale iniziativa poteva essere adottata quando, con l'assoluzione, era venuta meno anche la situazione di incompatibilità e senza dubbio non sussisteva l'interesse alla rimozione del direttore generale?

In relazione a quanto argomentato dal rettore dell'ateneo sulla questione oggetto dell'interrogazione, questo Ministero ritiene che, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria in merito al punto specifico segnalato, non ricorrano gli estremi per poter dar corso ad ulteriori iniziative.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(22 giugno 2000)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Napoli con sindaco dimissionario e potenziale candidato a presidente della regione Campania il giorno 13 febbraio, alle ore 24, ha approvato il bilancio di previsione del comune di Napoli;

che la procedura adottata con un consiglio comunale impossibilitato ad approvarlo contrasta con le leggi vigenti;

che nel bilancio di previsione, oltre alle spese ordinarie ammissibili, sono stati inseriti impegni notevoli di spesa straordinaria;

che tale anomala procedura condurrebbe ad una ipotesi di approvazione del suddetto bilancio da parte del commissario straordinario indicato dal prefetto di Napoli;

che la strategia adottata dall'amministrazione è maturata dalla convinzione e dalle assicurazioni ricevute, che l'approvazione del bilancio avverrà in gestione commissariale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare;

se non si ritenga di diffidare il commissario straordinario, delegato dal prefetto di Napoli, ad approvare il bilancio di previsione pregnante di spese straordinarie, tale da indurre la nuova amministrazione subentrante a sottostare ai progetti e alle spese stanziati da una amministrazione dimissionaria.

(4-18161)

(15 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'interrogazione in esame può ritenersi superata dall'evoluzione dei fatti: essa è stata, infatti, presentata il 15 febbraio 2000, data in cui il sindaco di Napoli aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico, ma le stesse non erano ancora divenute irrevocabili.

Successivamente, l'amministratore ha ritirato le proprie dimissioni ed è tuttora in corso la gestione ordinaria degli organi dell'amministrazione comunale di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 giugno 2000)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in provincia di Cremona è stata affidata al signor Marco Simi la piccola Fidencie Izabayo, proveniente dal Ruanda, in seguito al fermo di polizia della signorina Leonille Mukanoheli; a tale affidamento ha fatto seguito la decisione del Comitato di tutela dei minori, in carico alla Presidenza del Consiglio, che ha di recente disposto l'espatrio in Svizzera della piccola Fidencie Izabayo, per essere consegnata a tale Juvenal Nshiminyimana che dichiara esserne il padre; nel contempo, i tutori e affidatari hanno potuto provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la falsità di tali dichiarazioni, come si può ricavare dalle seguenti osservazioni: dal Ruanda sono pervenuti documenti che chiarificano che il certificato di nascita è palesemente falso e inoltre il presunto padre è conosciuto come truffatore;

che si auspica che il comitato ministeriale non respinga anche un documento ufficiale del sindaco di un comune di una nazione sovrana, con la scusa che «ci sono tensioni etniche»: sarebbe un insulto al diritto internazionale e al buon senso,

si chiede di sapere:

se il Comitato di tutela dei minori abbia messo in atto strategie per cercare la verità dei fatti sulla vicenda e in caso affermativo, quali;

quali siano le prove documentali certe della paternità in possesso del Comitato;

come mai si ritenga attendibile l'attestato di nascita, rilasciato in Ruanda nel 1996, e non le prove circostanziate arrivate dal quel paese il mese scorso, vigente lo stesso quadro di potere politico istituzionale;

se sia corretto anteporre il diritto naturale di paternità al bene di un minore, quando sussistono ragionevoli dubbi sugli elementi prodotti dal presunto padre, considerato che qui la bimba è tutelata e nessuno pregiudica il ricongiungimento con la famiglia naturale nel momento e con le garanzie necessarie;

perchè, sebbene sollecitata, nessuna istituzione si sia fatta carico di cercare la madre;

quali passi presso le autorità olandesi siano stati fatti per chiarire la posizione della signora rintracciata dalla organizzazione San Vincenzo;

in seconda battuta, ammesso che quelli siano i genitori naturali, perchè non si sia presa in considerazione la richiesta del tutore di procedere al ricongiungimento con l'intero nucleo, quanto meno nel momento in cui uno dei genitori abbia acquisito lo *status* di rifugiato e conseguito una prospettiva stabile dal punto di vista giuridico e sociale;

qualora rispondano al vero la presentazione di un ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento di espatrio formulato dall'avvocato della Caritas cremonese e l'esistenza di un'azione che il pubblico ministero del tribunale di Cremona intende svolgere sul documento contestato per accertare eventuali illeciti, se la Presidenza del Consiglio sia disposta a sospendere il provvedimento del Comitato di tutela dei minori.

(4-19440)

(31 maggio 2000)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta di aver risposto ad analogo quesito, posto dall'onorevole Aprea, il 25 maggio 2000, nell'Aula della Camera.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(20 giugno 2000)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo* . – Premesso:

che alcuni consiglieri comunali di Giugliano in Campania (Napoli) hanno presentato ai Ministri interrogati una petizione in ordine alla chiusura di molteplici agenzie assicurative;

che secondo quanto si legge nella petizione i cittadini di Giugliano si trovano nell'impossibilità di stipulare i contratti di assicurazione dal momento che diverse compagnie assicurative hanno lasciato il territorio interessato e sono stati revocati i mandati a molti agenti;

che l'assenza di dette compagnie genera anche problemi di ordine legale visto che alcune assicurazioni sono obbligatorie per legge;

considerati gli immaginabili molteplicii disagi che derivano agli aspiranti assicurandi,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali siano state le motivazioni che hanno determinato il sorgere di una tale situazione;

quali iniziative si intenda adottare per tutelare i diritti dei cittadini giuglianesi a poter stipulare contratti di assicurazione e non incorrere, in tal modo, nelle more previste dalla legge.

(4-15681)

(30 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall'ISVAP, si fa presente quanto segue.

Innanzitutto si evidenzia che il sistema assicurativo italiano è caratterizzato da una forte presenza della rete agenziale nella distribuzione dei prodotti. Il canale di vendita tramite agenzia assorbe, ancora a giugno del 1999, l'88,8 per cento del mercato dei rami danni ed è capillarmente presente su tutto il territorio nazionale. Alla stessa data le imprese hanno in essere 28.413 mandati agenziali relativi ai rami danni.

L'ISVAP, a seguito di elaborazioni delle informazioni fornite dalle imprese, ha potuto rilevare come nel corso dell'ultimo biennio 1997-1999 vi sia stata la diminuzione dei mandati agenziali e come il fenomeno non sia localizzato, bensì generalizzato a tutto il territorio nazionale, con una contrattazione complessiva, vita e danni, che è pari a -6,45 per cento.

Con riferimento specifico ai soli mandati dei rami danni (ivi comprese le compagnie miste che esercitano anche i rami e che rilasciano mandati congiunti) nel biennio oggetto di osservazione, la riduzione degli stessi è pari a 3,41 per cento per l'intero territorio nazionale (Italia settentrionale -2,34 per cento Italia centrale -4,67 per cento, Italia meridionale e insulare -4,47 per cento). Valori notevolmente superiori alla media nazionale si registrano esclusivamente nelle regioni Lazio (-9,08), Calabria (-8,74), Sardegna (-6,70) e Liguria (-6,3).

Attraverso una specifica indagine condotta nei confronti di 23 imprese, rappresentanti circa l'80 per cento del mercato, e con riferimento a cinque città del Centro-Sud (Roma, Caserta, Napoli, Bari e Reggio Calabria), l'ISVAP ha osservato che la rete commerciale delle compagnie oggetto di indagine, nelle succitate città, non ha subìto negli anni 1997-1999 riduzioni significative e che nella città di Napoli si è addirittura verificato un incremento seppur limitato dei mandanti agenziali.

Diversi sono i fattori che possono avere determinato le riscontrate variazioni del numero dei mandati agenziali; in particolare si ricordano:

la liquidazione coatta amministrativa di ben cinque imprese e la liquidazione volontaria di due società;

le fusioni o il trasferimento totale di portafoglio di venti imprese;

lo scarso apporto, in termini di numero dei mandati agenziali, da parte di otto imprese di nuova autorizzazione;

la revoca dell'autorizzazione ad operare per una impresa;

la crescente penetrazione nel mercato assicurativo di strutture di vendita alternative a quella agenziale (i premi emessi attraverso tali strutture hanno rappresentato, nel 1999, l'11,2 per cento del mercato danni e il 4,8 per cento riguarda la sola RC Auto);

la rideterminazione, da parte delle imprese, della propria rete agenziale attraverso la chiusura di agenzie e la conversione di altre in coagenzie, al fine di far raggiungere al portafoglio di ogni singola unità più soddisfacenti valori economici.

A partire dall'anno in corso le imprese di assicurazione devono trasmettere annualmente all'ISVAP il riepilogo dei mandati agenziali in essere corredato con le informazioni necessarie all'individuazione dell'agente mandatario e alla dislocazione territoriale della sede dell'agenzia (circolare n. 390/99). L'iniziativa assunta dall'ISVAP potrà consentire, a partire dalla prossima pubblicazione dell'albo degli agenti, in monitoraggio generale delle ramificazioni delle reti agenziali, della loro ubicazione e del grado di copertura del territorio nazionale. La conoscenza della dislocazione territoriale delle strutture di vendita consentirà di individuare se e quali aree risultino poco servite.

Occorre tuttavia considerare che la contrazione dei mandati agenziali di per sè non necessariamente rappresentata una riduzione dei punti vendita. Infatti, dell'organizzazione commerciale delle imprese di assicurazione fanno parte anche le sub-agenzie che operano, amministrativamente e contabilmente, per conto degli agenti, i quali possono costituire una vera e propria rete di tali mandati.

Può accadere, pertanto, che in numerosi comuni non siano presenti strutture agenziali, pur operando promotori assicurativi e sub-agenti per conto di agenzie ubicate in comuni limitrofi distanti – come nel caso di Giugliano – solo pochi chilometri in una zona come quella della provincia di Napoli ad alta densità abitativa. Di tali caratteristiche della vendita tramite agenzie occorre tenere conto nel valutare la situazione

segnalata dai consiglieri comuni di Giugliano, tenendo altresì presente, in via generale, che nè l'ISVAP nè altri possono avere alcuna competenza istituzionale in materia di dislocazione sul territorio nazionale delle reti agenziali e dei punti di vendita commerciale.

Le imprese di assicurazione, al pari di ogni altra impresa, hanno piena autonomia imprenditoriale anche per quanto riguarda l'organizzazione della propria rete commerciale e nessun vincolo legislativo o amministrativo è previsto in proposito.

L'ISVAP ha invece specifica competenza affinchè le singole imprese, a mezzo della propria rete commerciale, rispettino l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 11 della legge n. 990 del 1969. A tale riguardo l'Istituto, a seguito di segnalazioni ricevute ed avendo accertato in taluni casi comportamenti che configurano il rifiuto dell'obbligo a contrarre, ha comminato le sanzioni previste ed ha richiamato tutte le imprese alla piena e sostanziale osservanza dell'obbligo ad assicurare, da valere per tutte le categorie di veicoli, ivi compresa quella dei ciclomotori (circolare n. 378/99). Le imprese sono state altresì invitate dall'Istituto ad impartire tassative disposizioni alla propria rete agenziale e ad effettuare le verifiche interne che si rendessero necessario affinchè non vi siano deroghe all'obbligo di assicurare il rischio RC auto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
LETTA

(22 giugno 2000)

MANFREDI, ZANOLETTI, GUBERT, RIZZI, PIANETTA, TOMASSINI, SCOPELLITI, TAROLLI, MAGGIORE, PREIONI, TRAVAGLIA, MONTAGNA, DI PIETRO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che lo scioglimento della fanfara della Brigata Tridentina ha comportato la perdita di un importante strumento per l'immagine e l'aggregazione del consenso della Brigata stessa e di tutte le altre truppe alpine;

che risulta che lo scioglimento della fanfara sarebbe inoltre il primo passo verso lo scioglimento dell'intera Brigata, nel quadro della ristrutturazione delle Forze armate;

considerato:

che lo scioglimento della fanfara ha privato la suddetta Brigata di una realtà viva, capace di calamitare un interesse eccezionale nell'ambito di tutte le manifestazioni, ma soprattutto di costituire un formidabile veicolo promozionale per l'arruolamento di volontari nelle truppe alpine;

che nell'eventualità dello scioglimento dell'intera Brigata sono state evidentemente sottovalutate le gravi conseguenze del provvedimento, che interesserebbe non solo l'Esercito ma tutta la popolazione dalle regioni del Nord Est italiano,

si chiede di sapere:

se le notizie di cui sopra corrispondano a verità;

quali ragioni giustificherebbero il provvedimento dello scioglimento della Brigata Tridentina.

(4-19181)

(10 maggio 2000)

RISPOSTA. – Non è in corso, al momento, alcuno studio di ristrutturazione dell'Esercito che contempli la soppressione della brigata alpina Tridentina.

Solo nel caso in cui la struttura della componente operativa delle Forze armate dovesse in futuro subire ulteriori significativi ridimensionamenti si potrebbe rendere necessaria una revisione complessiva di tutte le componenti operative oggi esistenti.

Per quanto attiene, poi, alla soppressione della fanfara della brigata Tridentina, come la Difesa ha avuto modo di riferire in più occasioni rispondendo a specifiche interrogazioni al riguardo, nell'assumere il provvedimento non è stata sottovalutata l'importanza sociale e culturale della formazione bandistica e, anzi, è stato ben compreso e condiviso il diffuso rammarico per la soppressione di un complesso radicato nella storia dell'Esercito italiano.

Tuttavia, il provvedimento si è reso necessario nel quadro di un generale riordinamento in senso riduttivo, volto ad adeguare il settore bande e fanfare alle mutate esigenze istituzionali e di rappresentanza dell'Esercito, in conseguenza anche della sempre più limitata disponibilità di giovani di leva provenienti dalle regioni settentrionali e della priorità d'impiego per soddisfare le esigenze operative.

Pertanto, nel confermare la necessità del provvedimento in parola, la peculiarità della specialità «Alpina» verrà comunque salvaguardata mantenendo in vita – e nelle disponibilità del comando truppe alpine – le fanfare delle brigate Julia e Taurinense che assicureranno il soddisfacimento delle esigenze di rappresentanza e la continuità della gloriosa tradizione del Corpo.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(28 giugno 2000)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Reggio Calabria per vicende legate ai sistemi di informatizzazione del comune stanno fioccando ad amministratori e privati gli avvisi di garanzia;

che a dimostrazione dei pessimi servizi, pur se lautamente pagati, v'è certezza assoluta che a ben 43 morti accertati – nella sola circoscri-

zione di Gallico – frazione di Reggio Calabria – sono stati regolarmente rilasciati i certificati elettorali e che, quindi, anche i morti, a Reggio Calabria, hanno contribuito a far mancare il *quorum* previsto per il *referendum* dalla vigente normativa;

che nella 5ª circoscrizione della stessa città di Reggio Calabria, ben 298 cittadini non hanno potuto votare perchè da oltre due mesi in attesa del rilascio della carta d'identità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per accertare i fatti e le situazioni e ristabilire un minimo di certezza sulla trasparenza degli atti prodotti dal comune di Reggio Calabria.

(4-14957)

(21 aprile 1999)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che i servizi anagrafe ed elettorale del comune di Reggio Calabria sino a poco tempo addietro erano gestiti in regime convenzionale da una ditta privata, la Proteo, con la quale si è registrata nello scorso anno una forte conflittualità.

La vertenza, lunga ed articolata, ha poi avuto anche un seguito giudiziario ed ha dovuto registrare anche la precettazione dei dipendenti della ditta al fine di assicurare comunque le prestazioni al pubblico.

Le vicende esposte nel presente atto parlamentare hanno determinato l'inattività dell'anagrafe sino al mese di maggio 1999, con conseguente impossibilità di procedere alle variazioni elettorali se non mediante ricerche manuali, non più effettuate da anni, che non consentivano le giuste cancellazioni in prossimità delle consultazioni referendarie.

Peraltro, secondo quanto riferito agli ufficiali di polizia giudiziaria dal responsabile dell'ufficio elettorale, il sistema informatizzato dei servizi demografici non è collegato in rete, per cui i dati anagrafici sulla cittadinanza possono non coincidere con i dati elettorali, e si può verificare che un cittadino risulti deceduto all'ufficio elettorale ma non all'anagrafe o viceversa.

Il funzionario riferiva, infine, che alcune delle persone decedute risultavano emigrate all'estero oppure erano decedute nei 15 giorni antecedenti la consultazione elettorale e il suo ufficio non era stato informato.

Per quanto concerne il mancato rilascio delle carte d'identità, il responsabile dell'ufficio anagrafe faceva presente che l'agitazione posta in essere dal personale della ditta Proteo aveva creato notevoli disagi ed in particolare aveva determinato un arretrato nel rilascio delle carte d'identità.

Inoltre, lo stesso ufficio, per venire incontro alle numerose richieste di rilascio del documento d'identità, nei giorni antecedenti le consultazioni ha osservato un orario di apertura al pubblico dalle ore 8 alle ore 20 il 17 aprile e dalle ore 7 alle ore 22 il giorno successivo.

In merito a quanto sopra, la responsabile amministrativa della circoscrizione suddetta affermava che nessun cittadino aveva mai protestato per il mancato rilascio del documento in questione e che dal 18 marzo al 13 aprile 1999, su 90 richieste di carte d'identità, 46 erano state inviate al centro per il loro urgente rilascio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 giugno 2000)

MEDURI. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la nuova giunta regionale della Calabria nata dal «ribaltino» ha, a propria volta, ribaltato la maggioranza dei *manager* di ASL ed aziende ospedaliere;

che su tale argomento esistono atti di sindacato ispettivo parlamentare rimasti ancora inevasi da parte del Governo;

che tra le altre anche l'ASL n. 10 (Gioia Tauro-Palmi) è stata decapitata e commissariata con tale Antonio Belcastro;

che tale commissario come primo inopinato provvedimento, ha stabilito il passaggio all'assistenza farmaceutica indiretta;

che tale decisione è stata presa senza preavviso alcuno per i cittadini e senza consultare neppure gli ordini, le associazioni dei farmacisti ed il tribunale del malato;

che l'ASL n. 10 opera su un territorio eminentemente collinare e montano e quindi ad alto tasso di povertà,

l'interrogante chiede di sapere se tale decisione sia specchio fedele di tante decisioni del Governo centrale e di quello regionale – entrambi nati da ribaltoni e favoriti da politici itineranti – volte a penalizzare i ceti meno abbienti ed i cittadini economicamente e socialmente più deboli. Se così non fosse, poiché siffatta decisione potrebbe anche creare problemi di ordine pubblico, chiede di sapere quali urgenti decisioni i Ministri in indirizzo intendano prendere a difesa delle popolazioni interessate e per bloccare sul nascere una tanto cervellotica e devastante decisione.

(4-15718)

(1° luglio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi acquisiti dalle competenti autorità sanitarie regionali per il tramite del Commissariato del Governo nella regione Calabria.

L'assessorato regionale alla sanità e servizi sociali ha inteso precisare che le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, adottate con la circolare datata 27 agosto 1999, diramata ai commissari e diretto-

ri generali delle aziende USL ed ospedaliere della Calabria, non si configurano in alcun modo come assistenza farmaceutica indiretta.

Il concreto obiettivo perseguito, in accordo con l'associazione Federfarma, è quello di contenere la spesa farmaceutica regionale con gli strumenti a tal fine più idonei, nel rispetto delle necessità assistenziali dell'utenza interessata.

La circolare in questione è stata definita in via del tutto provvisoria ed in attesa dell'emanazione di apposite linee-guida, concordate con gli organismi regionali coinvolti e con il vantaggio dell'impegno assunto da Federfarma in ordine alla partecipazione alla raccolta di dati di consumo per il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica, allo scopo di pervenire alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica e dell'impiego terapeutico dei medicinali, con un migliore utilizzo delle risorse e proprio per garantire nel tempo l'assistenza farmaceutica diretta senza penalizzare i ceti meno abbienti e le classi economicamente e socialmente più deboli.

In sintesi, con la circolare del 27 agosto 1999, sono state date agli operatori sanitari regionali disposizioni in merito alla prescrizione di determinate categorie di medicinali, alla trasmissione delle ricette, all'osservanza delle note prescrittive formulate dalla Commissione unica del farmaco.

Con la successiva circolare del 8 settembre 1999, a seguito degli accordi intercorsi fra l'assessorato regionale alla sanità e servizi sociali e la Federfarma ed al fine di mantenere la spesa farmaceutica nella regione Calabria entro i limiti della media nazionale *pro capite*, sono state emanate le previste linee-guida, contenenti indicazioni sulla prescrizione dei medicinali e sulle relative ricette.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
LABATE

(3 luglio 2000)

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO, DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che a causa della cronica carenza di posti messi a concorso per la qualifica di ricercatore, molti giovani laureati, pur di lavorare, hanno partecipato e, in seguito, vinto concorsi per livelli tecnici, nella speranza di poter accedere successivamente alla categoria confacente al proprio titolo di studio, così facendo hanno dato vita alla figura del sottoinquadrato laureato all'interno dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

che pur espletando, quotidianamente, con professionalità e competenza riconosciuta le mansioni superiori dell'attività di ricerca, questa nuova categoria non è stata mai messa nelle condizioni di poter gareggiare equamente con i concorrenti esterni nei concorsi per ricercatore; vieppiù è stato impedito, nei fatti, lo smaltimento del numero dei sottoinquadrati ottenibile con il 25 per cento di riserva dei posti messi a

concorso per il personale interno, dal momento che i concorsi vengono banditi per uno o due posti;

che, inoltre, nei fatti questi laureati occupano posti che spetterebbero ad altre figure di diplomati, a loro volta sottoinquadrati, così che la risoluzione della loro situazione determinerebbe un'immediata disponibilità di posti per disoccupati e per il personale precario;

che le norme interne l'Istituto superiore di sanità in materia di concorsi hanno precluso definitivamente a questo personale la possibilità di vedere giustamente valutata la professionalità scientifica maturata in lunghi anni di lavoro;

che pur avendo il personale sottoinquadrato segnalato, ripetutamente negli anni, la propria condizione agli organi referenti dell'Istituto Superiore di Sanità,

si chiede di sapere:

cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per giungere ad una rapida soluzione del problema;

se ritenga percorribile la via indicata dagli stessi interessati, ossia l'attuazione di concorsi riservati, per titoli e colloquio, che possa consentire al personale dell'Istituto superiore di sanità laureato e con almeno 5 anni di attività istituzionale e/o di ricerca comprovata, di sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nella carriera di ricercatori.

(4-16621)

(6 ottobre 1999)

Risposta. – Com'è noto, l'Istituto superiore di sanità è una pubblica amministrazione facente parte del comparto ricerca e, pertanto, in materia concorsuale soggiace alla normativa generale prevista per tutte le pubbliche amministrazioni ed alla normativa del comparto di appartenenza.

Le procedure concorsuali ai fini della selezione del personale devono essere previste da una normativa a livello primario o secondario (da una legge o da un regolamento), in quanto la materia è ricoperta da riserva di legge.

Le pubbliche amministrazioni, quindi, non possono autodeterminare procedure di selezione che non siano tassativamente previste dalle fonti normative come, per esempio, i concorsi riservati.

Per quanto riguarda le materie sottoposte a riserva di legge dev'essere considerato che la legge-delega n. 421 del 1992, per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, all'articolo 2, lettera *c)*, punto 4), nel definire le materie riservate alla legge o, sulla base della legge, agli atti normativi o amministrativi cui questa rinvii, annovera tra queste la definizione dei «procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro».

L'articolo 3, comma 20, della legge n. 537 del 1993, collegata alla legge finanziaria 1994, ribadisce che le amministrazioni pubbliche assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, salvo le ipotesi delle selezioni tramite liste di collocamento per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo nonché le assunzioni obbligatorie riservate alle categorie protette.

Il regolamento sull'accesso, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996, ha ribadito e perfezionato la normativa del decreto legislativo n. 29 del 1993, stabilendo espressamente che i bandi di concorso per i singoli «profili professionali di qualifica o categoria» debbano indicare, tra l'altro, «le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti...», così praticamente confermando i meccanismi di passaggio interno previsti dalle discipline di settore.

Lo stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, all'articolo 45, comma 11, stabilisce che, in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, salvo che la materia venga regolata in coerenza con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 (articolo 13, comma 3), che costituisce attuale norma di riferimento per l'Istituto, per quanto concerne l'accesso ai profili professionali, stabilisce che l'accesso ad ognuno dei livelli I, II, III (dirigente di ricerca – dirigente tecnologo, primo ricercatore – primo tecnologo, ricercatore – tecnologo) è previsto esclusivamente tramite concorso pubblico nazionale.

Per tutti gli altri profili, esclusi i profili della dirigenza amministrativa, l'accesso è previsto dall'esterno per il livello di base.

Per i livelli intermedi e apicali di uno stesso profilo (funzionario di amministrazione IV livello, collaboratore di amministrazione – VI – V livello, collaboratore tecnico enti di ricerca – V e IV livello, operatore tecnico – VI e VII livello, ausiliario tecnico – IX e VIII livello) sono previsti concorsi interni riservati al personale di livello inferiore in possesso di un certo numero di anni di servizio per ogni livello di profilo.

La riserva di posti a favore del personale dipendente è prevista dall'ultimo periodo della lettera *b)*, comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 e trova applicazione nei soli concorsi per i profili richiamati nella medesima lettera *b)* (sono esclusi i concorsi per i profili dei livelli I, II, III).

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 all'articolo 14 («Norme generali di primo inquadramento»), comma 15, aveva previsto per l'Istituto la facoltà, per una sola volta, a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *b)* del medesimo decreto del Presidente della Repub-

blica di utilizzare il 25 per cento dei posti disponibili per concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, laddove in possesso da detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare ed a cui, fin dalla data di assunzione, fosse stato assegnato ed avesse svolto in modo continuo mansioni proprie del medesimo profilo.

L'Istituto ha proceduto alla rideterminazione dei propri organici, ai sensi del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, con decreto interministeriale 27 giugno 1992: in tale provvedimento veniva espressa all'articolo 2 la volontà di avvalersi dalla facoltà prevista dall'articolo 4, comma 15, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991.

La Corte dei conti, in sede di controllo di legittimità, ammetteva a registrazione il sopra citato decreto interministeriale con esclusione del suddetto articolo 2, in quanto carente della specificazione richiesta dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, precludendo, quindi, la possibilità per l'Istituto di bandire detti concorsi riservati.

Pertanto, allo stato attuale non esistono norme che prevedono la possibilità per l'Istituto di bandire concorsi riservati esclusivamente per il personale sottoinquadrato, nonché per i prestatori d'opera con incarichi di ricerca o collaborazione tecnica presso l'Istituto superiore di sanità (cosiddetti precari).

L'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ribadisce che le assunzioni nella pubblica amministrazione avvengono tramite procedure selettive conformi ai princìpi di pubblicità delle selezioni e attraverso modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino l'economicità e la celerità dell'espletamento, volte all'accertamento delle professionalità richieste, che garantiscano in modo adeguato l'accesso dall'esterno.

Viene in tal modo consolidato il principio normativo che le pubbliche amministrazioni, nella scelta delle procedure d'esame, devono fare in modo di non creare situazioni precostituite che possano andare a favore dei candidati cosiddetti interni che abbiano maturato specifiche esperienze di lavoro, le quali andrebbero sicuramente a loro vantaggio.

Peraltro, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza del 16 dicembre 1998 – 4 gennaio 1999, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale di alcune norme riguardanti i concorsi riservati al personale appartenente alle qualifiche funzionali del Ministero delle finanze per la copertura di posti disponibili, con reclutamento esclusivamente interno, ha sottolineato la relazione tra l'articolo 97 e gli articoli 51 e 98 della Costituzione, osservando come in un ordinamento democratico, che affida all'azione dell'ammistrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento, il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica neutrale dei più capaci, rimane il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le prime funzioni in condi-

zioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della nazione, valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'articolo della Costituzione impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti.

Deroghe alla regola del pubblico concorso, da parte del legislatore – ha sottolineato la Corte costituzionale – sono ammissibili soltanto nei limiti segnalati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi.

Pertanto, il concorso pubblico, aperto a tutti i cittadini, è direttamente idoneo a garantire il buon andamento dell'amministrazione, per il fatto di poter operare la selezione su una base più ampia ed indeterminata rispetto ai concorsi riservati o interni, aperti esclusivamente a categorie ben limitate e precostituite di personale.

Per completezza si rammenta che nel passato disposizioni ormai abrogate, contenute nella legge 7 agosto 1973, n. 519, determinarono l'assunzione di personale nella carriera direttiva, per sanatoria o per concorso interno.

Per quanto concerne i limiti alle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, si precisa che l'Istituto ha potuto procedere, per oltre un quadriennio, ad assunzioni tramite concorsi pubblici esclusivamente entro il limite del 15 per cento delle vacanze in organico, ai sensi della legge n. 537 del 1993 (legge collegata alla finanziaria 1994) e delle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, quale unica deroga prevista, per gli enti di ricerca, dalle leggi medesime.

A tali concorsi pubblici hanno potuto accedere i dipendenti sottoinquadrati dell'Istituto e la loro attività professionale maturata in questi anni è stata oggetto di valutazione come titoli di merito, anche sotto il più generale aspetto dei profili culturali e professionali, da loro acquisiti, in quanto detti dipendenti hanno potuto riversare tale bagaglio culturale nell'espletamento delle prove d'esame di detti concorsi.

Molti di essi, infatti, sono risultati vincitori o idonei.

Per l'anno 1998, le assunzioni di personale dell'Istituto sono state disciplinate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria 1998).

Di conseguenza, l'Istituto ha continuato ad applicare nel 1998 la norma che prevedeva, per le assunzioni negli enti di ricerca, la possibi-

lità di procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(28 giugno 2000)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che con sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Latina il 17 gennaio 1997 è stato condannato il signor Rinaldo Ceccano per aver lo stesso in concorso con altri e nella qualità di vicesindaco di Rifondazione comunista del comune di Sezze (Latina) attestato falsamente firme di elettori, risultate apocrife, nella lista dei candidati alle elezioni provinciali e regionali svoltesi nel 1995;

che, di conseguenza, la corte d'appello di Roma ha stabilito la ineleggibilità del consigliere comunale citato;

che quanto sopra sta a significare che la lista del partito di Rifondazione comunista, allora direttamente collegata al presidente eletto Piero Badaloni, non avrebbe potuto essere presentata;

che, considerato che il candidato Badaloni è risultato eletto per uno scarto minimo di 5.000 voti circa, i 18.000 voti raccolti dalla suddetta lista in provincia di Latina sono stati interamente determinanti per l'elezione dello stesso;

che di tali irregolarità non si è mai parlato, nè tantomeno sono state promosse indagini da parte delle autorità competenti, tanto da risolvere la questione provvedendo ad una semplice surroga,

l'interrogante chiede di sapere se, considerata la gravità dei fatti citati, non si ritenga di dover fornire chiarimenti in merito a quanto esposto in premessa.

(4-18586)

(15 marzo 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che, effettivamente, il signor Rinaldo Ceccano, segretario provinciale del Partito di rifondazione comunista, venne condannato con sentenza di patteggiamento in data 17 gennaio 1997 alla pena di mesi 11 e giorni 10 di reclusione e lire 600.000 di multa.

La corte di appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2000, in accoglimento dell'appello proposto dal primo dei non eletti nella lista del Partito di rifondazione comunista avverso la sentenza del tribunale di Latina del 27 settembre 1999, ebbe a dichiarare l'ineleggibilità del Ceccano alla carica di consigliere comunale di Sezze.

Conseguentemente, il consiglio comunale di Sezze con deliberazioni nn. 28 e 29, entrambe in data 13 marzo 2000, ha preso atto della

sentenza della corte d'appello ed ha dichiarato la decadenza del Ceccano dalla carica di consigliere comunale, surrogandole con il primo dei non eletti della stessa lista.

Si fa presente, infine, che gli organi eletti a seguito delle «elezioni provinciali e regionali svoltesi nel 1995» sono stati rinnovati nell'anno in corso per scadenza naturale del mandato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 giugno 2000)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di sapere se l'amministrazione comunale di Verbania abbia accertato quanto esposto nel seguente articolo pubblicato sulla «Prealpina» del 7 febbraio 1997:

«Orti 'abusivi" nel mirino del Carroccio verbanese

VERBANIA. - *(a.c.)* Il Carroccio dichiara guerra agli orti e alla baracche, 'perlopiù realizzati abusivamente", che si sviluppano lungo le rive dei torrenti San Bernardino e San Giovanni.

Secondo la sezione verbanese della Lega, lungo i due torrenti sarebbero proliferati orti, baracche di lamiera, pollai, depositi di materiali di ogni genere: una 'baraccopoli" abusiva che, oltre ad impedire l'accesso dei cittadini alle sponde e a deturpare il paesaggio, costituirebbe anche un oggettivo elemento di pericolo in caso di piena dei corsi d'acqua.

A sostegno della sua tesi la Lega ricorda gli effetti disastrosi delle passate "piene" dei due torrenti, e chiede ai consiglieri comunali di farsi carico della situazione, intervenendo tempestivamente per "risanare" gli argini.

In particolare, il documento elaborato dal Carroccio chiede una verifica sulle costruzioni e sugli scarichi realizzati a ridosso degli argini in prossimità della foce del San Giovanni, e anche l'abbattimento della barriera in cemento costruita nel greto del San Bernardino all'altezza dell'ufficio tecnico comunale.

Un manufatto, questo, che certo non è stato realizzato abusivamente, ma che avrebbe comunque parecchio da farsi perdonare.

Secondo gli esponenti leghisti, infatti, questo sbarramento 'impedendo ai pesci di risalire il corso d'acqua, avrebbe contribuito all'impoverimento del patrimonio ittico ed allontanando i pesci da quelle che erano le loro naturali zone di riproduzione"».

(4-04943)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – Nel comune di Verbania, presso le sponde del torrente San Bernardino in corrispondenza della via Brigata Valgrande Martiri fino al ponte Plusc, sono presenti numerose aree adibite ad orto con strutture di conferimento in muratura ed altre aree destinate alla coltivazione in serie. Analogamente sulle sponde del torrente San Giovanni sono presenti diverse baracche, aree recintate adibite al ricovero di animali da cortile e strutture utilizzate per la raccolta dell'acqua piovana.

Le precedenti amministrazioni comunali, il Corpo forestale dello Stato e l'intendenza di finanza avevano provveduto alla parziale mappatura dei lotti di terreno in questione che risultavano essere stati dati in concessione a privati. Negli anni 1981 e 1982 l'amministrazione comunale dava corso alla rimozione di alcune baracche poste sulla sponda sinistra del torrente San Bernardino.

A partire dal 1997 l'ufficio tecnico del comune di Verbania ha intrapreso in modo sistematico il rilievo e le conseguenti procedure sanzionatorie delle strutture abusive esistenti.

Gli abusi che sono stati riscontrati dalle autorità comunali riguardano la costituzione sui lotti di terreno, dati in concessione dal demanio, di baracche e tettoie che risale agli anni compresi tra il 1970 ed il 1980.

A seguito dei sopralluoghi eseguiti dall'ufficio tecnico comunale sono state contestate 24 violazioni edilizie per opere eseguite in assenza di concessione edilizia, con conseguente comunicazione alla locale procura della Repubblica.

Sui lotti di terreno lungo l'argine del torrente San Giovanni non è stata rilevata la presenza di scarichi sfocianti nel corso d'acqua.

Per ciò che concerne la barriera di cemento costruita sul greto del torrente San Bernardino, in corrispondenza della sede dell'ufficio tecnico comunale consortile, la stessa – debitamente autorizzata – costituisce opera di protezione della fognatura comunale consortile. Sino ad oggi, l'ufficio di vigilanza edilizia ha rilevato e sanzionato circa cinquanta strutture; inoltre il comune ha effettuato numerosi accertamenti di violazioni con relativa ordinanza di demolizione delle strutture abusive.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 giugno 2000)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che soprattutto nelle località turistiche appare assai diffusa la trasgressione, da parte degli esercenti, alle norme fiscali relative l'obbligatorietà di rilasciare, a chi acquista o chi usufruisce di un servizio, la ricevuta fiscale;

che tale infrazione verrebbe commessa soprattutto nei confronti dei cittadini stranieri che non conoscendo le leggi in vigore nel nostro paese raramente reclama la ricevuta in questione;

che la conservazione è la tutela dell'immenso patrimonio artistico e culturale, a beneficio dei cittadini italiani e stranieri e delle future generazioni, è compito dello Stato e dei cittadini italiani che coscientemente, pagando le tasse assicurano i fondi necessari al mantenimento della nostra ed universale storia,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover, e con quali modalità e strumenti, informare i cittadini stranieri che entrano nel nostro paese circa l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale;

se non si ritenga che per i cittadini stranieri chiedere, quando acquistano o usufruiscono di un servizio, la ricevuta fiscale (obbligatoria per legge) significherebbe sostenere concretamente il nostro patrimonio di bellezza e gli esercenti onesti dalla concorrenza sleale;

se non si ritenga che con queste misure si contribuisca allo sviluppo di una sana coscienza civile del nostro paese e all'unificazione europea su valori di trasparenza, rispetto delle regole e salvaguardia delle tradizioni locali.

(4-16726)

(13 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante segnala la diffusione, nelle località turistiche, del fenomeno della mancata emissione di ricevute fiscali per prestazioni di servizi rese a cittadini stranieri, molto spesso all'oscuro della normativa fiscale.

Conseguentemente, l'onorevole interrogante ritiene opportuna l'adozione di iniziative dirette ad informare i cittadini stranieri sugli obblighi fiscali esistenti nel nostro paese, al fine di sostenere e tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale, nonché coloro che esercitano onestamente l'attività di commercio.

Al riguardo, nell'evidenziare che l'amministrazione finanziaria è fortemente impegnata a contrastare i fenomeni evasivi sottostanti ai comportamenti segnalati al fine soprattutto di favorire l'adempimento degli obblighi fiscali, si osserva che non sono mancate e non mancano iniziative poste in essere dal Ministero delle finanze finalizzate a fornire informazioni ai cittadini stranieri.

A tal fine, infatti, sono stati pubblicati negli ultimi anni, taluni testi informativi (la rivista «Quaderni» e la «Guida del contribuente»), alcuni dei quali a contenuto speciale, come la «Miniguida fiscale per i residenti all'estero».

Inoltre, questa amministrazione ha avviato di recente un'attività di supporto ai soggetti residenti all'estero mediante l'apertura di sportelli «self service» presso alcuni consolati italiani all'estero.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(28 giugno 2000)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il 12 settembre 1990 scompariva da Velletri Davide Cervia esperto in guerra elettronica;

che dell'indagine si occupò la procura di Velletri; successivamente l'indagine stessa veniva avocata dalla procura generale di Roma e affidata al dottor Infelisi;

che l'avocazione ha messo in evidenza errori nella conduzione dell'inchiesta;

che il 1° marzo 1991 veniva rinvenuta, a Roma, l'automobile di Davide Cervia tramite lettera anonima; l'operazione ritrovamento, affidata alla Digos, veniva coordinata dall'ispettore Sandro Nervalli;

che durante tale operazione entravano in aperto contrasto le richieste di trasparenza espresse dai familiari del Cervia con le dichiarazioni del Nervalli;

che tale episodio, citato nel libro «Un mistero di stato» edito da Datanews, è divenuto oggetto di querela da parte dello stesso Nervalli che, durante la prima udienza del processo, negava di essersi mai occupato del caso Cervia prima del 1° marzo 1999;

che numerosi testimoni affermano che il Nervalli abbia avuto colloqui precedentemente a questa data con gli inquirenti che a Velletri seguivano le indagini sul rapimento Cervia,

si chiede di sapere se l'ispettore Nervalli abbia avuto incarico da uffici facenti capo al Ministero dell'interno o della difesa, o altra struttura della sicurezza civile e militare, precedentemente al 1° marzo 1999 in merito al caso Cervia.

(4-14930)

(20 aprile 1999)

RISPOSTA. – In relazione alla richiesta di notizie formulata, si osserva in via preliminare – riconducendo l'attività investigativa nell'ambito temporale indicato – che le indagini sulla scomparsa del signor Davide Cervia furono all'epoca delegate dalla autorità giudiziaria ai carabinieri di Velletri.

Ciò premesso, si fa presente che l'ispettore della polizia di Stato Sandro Nervalli, in servizio presso la questura di Roma, ha svolto attività di polizia giudiziaria in merito a tale vicenda soltanto a partire dal ritrovamento dell'autovettura del signor Cervia, avvenuto il 1° marzo 1991, redigendo gli atti relativi al rinvenimento e alla sua restituzione agli aventi diritto.

Prima di quella data, l'ispettore Nervalli è stato soltanto incaricato di acquisire notizie sull'andamento delle indagini presso la compagnia carabinieri di Velletri, adempimento svolto il 4 dicembre 1990.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BRUTTI

(28 giugno 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in relazione alla condizione dei nomadi nella provincia di Varese, si assiste alla generalizzata violazione della normativa nazionale e regionale da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali in materia di tutela delle popolazioni nomadi e seminomadi, in violazione dei diritti sanciti della Costituzione;

che, in particolare, un gruppo di nomadi jugoslavi sta pesantemente pagando tali inadempienze: il gruppo che, unitamente a rom e sinti di cittadinanza italiana, si trovava da alcuni anni insediato in campi sosta sino ad allora tollerati nel territorio di Busto Arsizio (Varese), nel giugno del 1994 è stato sgomberato in forza della delibera del consiglio comunale n. 4 del 25 gennaio 1994 che vieta la sosta ai nomadi «fino al momento in cui saranno funzionanti aree regolamentate ed a questo scopo attrezzate con idonei servizi igienici ed adeguate strutture»;

che, a distanza di cinque anni, non solo non sono state istituite le aree sosta per i nomadi nel comune di Busto Arsizio ma nella seduta consiliare del 26 luglio 1999 la maggioranza ha respinto sia una proposta di abrogazione del divieto di sosta ai nomadi, sia un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare il problema del loro diritto all'*habitat*;

che, espulsi da Busto Arsizio, gli sfollati si sono installati in un terreno nei pressi di Cassano Magnago dove a tutt'oggi vivono in una situazione di estrema precarietà in un terreno privato, assegnato in via provvisoria dal sindaco;

che in tutta la provincia di Varese nessun comune, ad eccezione di Saronno, ha istituito campi sosta in adempimento della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 77, così come è stata del tutto ignorata la normativa statale (legge 24 settembre 1992, n. 390, e provvedimenti successivi) e ancora la legge regionale 8 febbraio 1994, n. 171, emanata in favore dei soggetti provenienti dalle Repubbliche della ex Jugoslavia;

che, in palese violazione della normativa in materia e in contrasto con i principi di uguaglianza e di libera circolazione dei cittadini stabiliti dalla Costituzione, in alcuni comuni, sulla base di delibere approvate dal consiglio comunale o da ordinanza sindacale, sono apparsi cartelli che vietano «il campeggio e la sosta dei nomadi»,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda riaffermare l'illegittimità dei divieti di sosta ai nomadi e rispondere al dilagante razzismo antinomadi sostenuto dalle scelte irresponsabili ed illegittime delle istituzioni locali;

perchè non siano ancora state reiterate le circolari 11 ottobre 1973 e 5 luglio 1985, opportunamente attualizzate ed ampliate, che emettono direttive per la concreta applicazione delle norme antidiscriminazione già presenti nell'ordinamento.

(4-17266)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – La normativa nazionale emanata per la disciplina degli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi costituisce un complesso di disposizioni essenzialmente dettate allo scopo di agevolare l'inserimento dei nomadi nella vita economico-sociale del nostro paese attraverso la rimozione delle condizioni materiali e culturali che ostacolano i rapporti con le comunità locali.

La creazione di appositi campi attrezzati per lo stanziamento dei nomadi, in particolare, risulta rimessa alla disponibilità ed alla sensibilità degli enti e delle comunità locali.

Anche la normativa della regione Lombardia (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77, «Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»), pur prevedendo che i comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzino campi di sosta o di transito, in concreto non contempla alcun rimedio nel caso in cui la previsione non sia rispettata.

La presenza di gruppi nomadi e semi-nomadi in provincia di Varese è abbastanza contenuta.

L'atteggiamento di una parte della cittadinanza non risulta particolarmente favorevole all'insediamento di stranieri extracomunitari e ciò in ragione di situazioni di effettivo incremento della microcriminalità che talvolta si registrano nelle zone in cui sono presenti accampamenti nomadi, oltrechè per pregiudizi noti ed incrementati dalla chiara opposizione della Lega Nord – fortemente presente in provincia – all'immigrazione nelle sue diverse provenienze.

L'unico campo attrezzato che risulta attualmente realizzato in provincia è quello di Saronno, destinato ad ospitare un gruppo di famiglie di etnia slava che da lungo tempo risiedono in quel comune.

Per quanto riguarda la presenza di cartelli stradali che vietano «il campeggio e la sosta dei nomadi» nei comuni di Tradate e Cairate – entrambi guidati da sindaci della Lega Nord – si fa presente che a Tradate il divieto, disposto con ordinanza sindacale del 20 novembre 1992, riguarda solo le aree della «nuova piazza mercato» ed il «parcheggio antistante il centro sportivo di via Caravaggio», poiché «dette aree non

sono attrezzate con i servizi essenziali, al fine di consentire la sosta nelle migliori condizioni igieniche possibili». A Cairate gli stessi cartelli risultano collocati, in tre diversi punti, all'ingresso del territorio comunale. L'installazione è avvenuta in ossequio ad una deliberazione del consiglio comunale del 24 marzo 1995, esaminata senza rilievi dal Comitato regionale di controllo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 giugno 2000)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che presso la XII Commissione affari sociali della Camera è in discussione il disegno di legge atto Camera n. 72 che disciplina la professione di odontoiatra, il quale all'articolo 4 intende disciplinare la tanto contestata prova attitudinale;

che l'onorevole Cristina Muscardini ha presentato la seguente interrogazione scritta al Parlamento europeo:

«Interrogazione scritta E-3352/98 di Cristina Muscardini (NI) alla Commissione (16 novembre 1998)

Oggetto: Medici odontoiatri

Come è noto lo Stato italiano ha recepito la direttiva del 1978 che disciplina l'attività di dentista, riservandola anche ai laureati in medicina immatricolati all'università prima del 28 gennaio 1980, solamente nel 1985 con la legge n. 409 del 1985. Questo ritardo consentì nel frattempo che migliaia di giovani intraprendessero dopo il 28 gennaio 1980 gli studi di medicina,allo scopo di esercitare l'odontoiatria, esercizio che fu loro retroattivamente negato con la legge che recepiva la direttiva. Questi giovani laureati in medicina che esercitavano l'odontoiatria riottennero il riconoscimento dei loro diritti con la legge n. 471 del 1988, legge che fu censurata dalla Corte di giustizia. L'8 ottobre scorso il Governo italiano ha approvato un decreto legislativo che prevede il superamento di una «prova attitudinale» da parte dei medici dentisti immatricolati all'Università tra il 1980 e il 1985, come condizione necessaria per continuare ad esercitare l'odontoiatria che praticano da 10 anni. I circa 5.000 medici considerano che lo Stato faccia pagare a loro le conseguenze delle sue inadempienze nei confronti della CEE.

1. È stata la Commissione ad imporre allo Stato italiano la soluzione della «prova attitudinale»?

2. In caso affermativo, quale tipo di prova?

3. L'imposizione della «prova» è destinata solo ai medici previsti dalla legge n. 471 del 1988 laureati entro il 31 gennaio 1991 (limite entro cui laurearsi in medicina per poter esercitare l'odontoiatria) o anche a coloro che, pur essendosi immatricolati negli anni '80-'85, si sono laureati dopo il 31 dicembre 1991?»;

che il commissario Monti ha così risposto:

«E-3352/98IT Risposta del signor Monti a nome della Commissione (14 gennaio 1999).

1. 2. No, la Commissione non ha imposto questa prova attitudinale allo Stato italiano. Esso è il risultato dei negoziati svoltisi fra la Commissione e le autorità italiane, su richiesta di queste ultime.

3. L'articolo 9, punto 8, della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio detta «Slim» del 2 dicembre 1997, che modifica le direttive nn. 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed integra le direttive nn. 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, tratta dei diplomi, certificati e alti titoli di medico rilasciati a persone che hanno iniziato la loro formazione di medico dopo il 28 gennaio 1980 e non oltre il 31 dicembre 1984»,

che il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ha imposto la prova attitudinale a circa 5.000 medici che esercitano l'odontoiatria da 10 anni, legittimati dalla legge n. 471 del 1988 dello Stato italiano;

che la Commissione europea, sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 1º giugno 1995, causa n. C-40/93, avrebbe imposto la sospensione *tout-court* dei «medici 471», solamente la mediazione dei rappresentanti italiani avrebbe risolto il problema, proponendo una prova attitudinale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni della imposizione di tale prova;

perchè non si ritenga di prendere in considerazione anche il programma di aggiornamento professionale obbligatorio suggerito dalla Commissione europea stessa;

quali siano le reali intenzioni dell'Unione europea e dello Stato italiano.

(4-15764)

(7 luglio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare in esame, si chiariscono le ragioni per cui il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ha previsto per i laureati in medicina e chirurgia – immatricolati al relativo corso di laurea dall'anno accademico 1980-81 al 1984-85 – il superamento delle prove attitudinali per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Al fine di inquadrare la questione in termini più esaurienti possibili occorre ripercorrere sinteticamente le fasi normative e giurisprudenziali anteriori all'emanazione del predetto decreto.

Con legge 24 luglio 1985, n. 409, è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatria, attività in precedenza esercitata dal medico chi-

rurgo e dal medico chirurgo specializzato in discipline odontoiatriche. Con questa legge sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive CEE del 25 luglio 1978, n. 78/689/CEE e n. 78/687/CEE, concernenti l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di dentista e l'altra il coordinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista.

Avuto riguardo alla circostanza che in Italia la professione di odontoiatra era svolta esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia, allo scopo di regolamentare in modo ordinato e rispettoso i diritti acquisiti ed il passaggio al nuovo ordinamento della professione di dentista, l'articolo 19 della direttiva n. 78/686/CEE ha riconosciuto il diritto all'esercizio della professione odontoiatrica a coloro i quali avessero iniziato la loro formazione universitaria al più tardi dopo i diciotto mesi dalla notifica della direttiva stessa, ossia entro il termine del gennaio 1980.

Successivamente, con la legge 31 ottobre 1988, n. 471, è stata prorogata la disciplina transitoria oltre i limiti fissati dalla norma comunitaria.

Questa legge ha infatti consentito ai soggetti non titolari di diplomi conformi alle norme comunitarie, cioè ai medici immatricolati dall'anno accademico 1980-81 al 1984-85, l'accesso alla professione di dentista (optando entro il 31 dicembre 1991 per l'iscrizione al relativo albo), situazione però ampiamente contestata dagli altri Stati membri e divenuto oggetto del procedimento di infanzia promosso dalla Commissione europea innanzi alla Corte di giustizia.

Con sentenza del 1º giugno 1995 la Corte di giustizia, pronunciandosi sulla causa C-40/93, ha deciso che la Repubblica italiana, prorogando, con legge 31 ottobre 1998, n. 471, fino all'anno accademico 1984-85, nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia, il termine stabilito dall'articolo 19, più volte citato, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detto articolo e dell'articolo 1 della direttiva n. 78/687/CEE del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di dentista.

Tanto premesso, in base all'articolo 171 del trattato, la sentenza con la quale la Corte di giustizia ha constatato la violazione di un obbligo da parte dello Stato convenuto in giudizio obbliga quest'ultimo a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Si è, infatti, in presenza di una fonte sovraordinata rispetto al provvedimento legislativo interno contrario alla normativa comunitaria che, dunque, è soggetta a disapplicazione da parte delle autorità amministrative cui sarebbe spettato di darvi attuazione o che vi hanno dato attuazione.

Dello stesso avviso è stato il Consiglio di Stato che con il parere del 9 aprile 1997 (sezione prima n. 372/97) ha ritenuto, tra l'altro, che mediante la disapplicazione della normativa contraria a quella comunitaria la fonte legislativa interna cessa di costituire valido titolo per l'adozione di provvedimenti amministrativi legittimi.

Con decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, infine il legislatore nazionale si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea.

L'articolo 2 del sopracitato decreto abroga la legge 31 ottobre 1988, n. 471, e statuisce all'articolo 1, comma 1, che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta».

Il comma 4 stabilisce, poi, che in via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione, alla prova attitudinale, mantengano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Quindi l'infrazione contestata all'Italia per la legge n. 471 del 1988 è stata quella relativa al superamento del termine fissato dalle direttive del 1978 e l'assenza di qualsiasi accertamento, ai fini dell'iscrizione all'albo di odontoiatria, dei requisiti di capacità professionale per l'esercizio di questa professione. Detta infrazione è venuta meno proprio con l'emanazione del più volte menzionato decreto legislativo n. 386 del 1998.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
LABATE

(3 luglio 2000)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, la Commissione unica del farmaco (CUF) starebbe ipotizzando l'approvazione di una nota restrittiva sulla rimborsabilità del Losartan, che ne limiterebbe l'impiego nei soli pazienti ipertesi nei quali si è riscontrata tosse persistente dopo trattamento con ACE inibitori;

che tale restrizione sarebbe del tutto ingiustificata sul piano scientifico in quanto, come a tutti è noto, il Losartan è un farmaco altamente innovativo, con un meccanismo d'azione selettivo e differente da quello di tutti gli altri antiipertensivi, dai quali, appunto, si distingue per l'elevata maneggevolezza e per la tollerabilità superiore ad ogni altra classe di farmaci (e non solo quindi agli ACE inibitori);

che il Losartan rappresenta per la classe medica la vera novità nel settore cardiovascolare ed infatti gran parte di tutta l'attuale e futura ricerca scientifica si sta sviluppando in questo settore;

considerato:

che, se la base di tale decisione fosse di natura esclusivamente economica, si ricorda che il Losartan ha ottenuto la rimborsabilità in classe A nel gennaio 1997, dopo quasi due anni di permanenza in classe

H, nonostante le numerose richieste di riclassificazione, e con una riduzione di prezzo del 22 per cento;

che tale prezzo è ora assolutamente in linea con quello degli ACE inibitori di più recente introduzione (ad esempio il Fosinopril) ed addirittura inferiore a quello di alcuni calcioantagonisti (11 per cento in meno di amiodipina) di grande diffusione, nonostante il loro impiego su vasta scala sia stato da più parti messo in dubbio;

visto:

che si assisterebbe quindi al paradosso di un Servizio sanitario nazionale, che da un lato limita la rimborsabilità del Losartan e dall'altro rimborsa integralmente da anni farmaci non nuovi ad un costo uguale o superiore a quello del Losartan, ma allo stesso tempo superati sul piano scientifico e con una maggiore incidenza di effetti collaterali (effetti che come si sa comportano altri costi);

che, anche tralasciando gli aspetti prettamente scientifici, si sottolinea che per il Servizio sanitario nazionale la spesa aggiuntiva dovuta all'introduzione del Losartan viene stimata in circa 15 miliardi di lire su base annua, ben lontana quindi dagli oltre 100 miliardi di lire come ipotizzato da altre fonti;

che tale decisione, se confermata, sarebbe gravemente discriminatoria nei confronti di una sola azienda (la Merck Sharp Dohme) e privilegerebbe altre classi di farmaci ed altre aziende, distorcendo così la libera competizione,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la CUF starebbe ipotizzando l'approvazione di una nota restrittiva sulla rimborsabilità del Losartan;

in caso affermativo, come si giustifichi una simile decisione;

se non si ritenga opportuno, prima che venga presa una decisione in merito, concedere alla Merck Sharp Dohme, azienda produttrice del Losartan, un'audizione presso la Commissione unica del farmaco, al fine di poter meglio illustrare le circostanze di fatto sopra descritte.

(4-09016)

(18 dicembre 1997)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la nota n. 73 introdotta dalla Commissione unica del farmaco con il provvedimento del 3 dicembre 1997 dispone la classificazione dei principi attivi Losartan e Valsartan in classe A;

che lo stesso provvedimento attribuisce la prescrivibilità di tali farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale «limitatamente ai pazienti che devono sospendere il trattamento con un ACE-inibitore a causa di una tosse persistente»;

che la norma citata presuppone quindi la prescrivibilità di tali farmaci solo in presenza di un effetto collaterale conclamato rilevato con l'utilizzo di ACE-inibitori;

considerato che per questa ragione è chiaro che in caso di prescrizione di farmaci contenenti tali principi attivi soggetti alla nota n. 73 è obbligatoria la segnalazione di effetto collaterale o di complicanza connessa con l'utilizzo di farmaci, da parte dei medici prescrittori, convenzionati o di struttura pubblica, e che la mancata osservanza di tale norma sarà sanzionata ai sensi del decreto legislativo n. 44 del 1997,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia gravemente limitata la libertà di cura del paziente e soprattutto la scelta del farmaco col migliore rapporto costo-beneficio e se pertanto non sia utile rivedere la decisione della Commissione unica del farmaco;

se e come si intenda intervenire sui sistemi arbitrari e autoritari adottati nell'applicazione di questa norma;

come si intenda prevenire i gravi disturbi e le gravi conseguenze, ivi comprese quelle medico-legali, che possono intervenire con una terapia con gli ACE-inibitori.

(4-10965)

(14 maggio 1998)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la Commissione unica del farmaco con la nota 73 ha disposto la rimborsabilità dei principi attivi Losartan e Valsartan «limitatamente ai pazienti che devono sospendere il trattamento con un ACE-inibitore a causa di una tosse persistente»;

che tale restrizione è del tutto ingiustificata sul piano scientifico in quanto tali farmaci definiti «sartani» sono profondamente innovativi con un meccanismo di azione selettivo e differente da quello di tutti gli altri antiipertensivi, dai quali appunto si distinguono per l'elevata maneggevolezza e per la tollerabilità superiore ad ogni altra classe di farmaci (e non solo quindi agli ACE inibitori);

che il Servizio sanitario nazionale rimborsa integralmente da anni farmaci non nuovi ad un costo uguale o superiore a quello del Losartan, ma allo stesso tempo superati sul piano scientifico e con una maggiore incidenza di effetti collaterali;

considerato:

che l'interrogante ha sollevato la questione dei farmaci sartani con due interrogazioni parlamentari presentate rispettivamente il 18 dicembre 1997 e il 14 maggio 1998 che ad oggi non hanno ancora avuto risposta;

che, inoltre, sui farmaci sartani si è espresso anche il TAR del Lazio che, con sentenza, ha bocciato la nota 73 della Commissione unica del farmaco (CUF);

che il problema dei tetti di spesa non va risolto ledendo la libertà di cura del paziente e ponendo dei limiti nella fruizione proprio dei farmaci più utili ed efficaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario per la collettività rivedere le decisioni della CUF;

se non intenda dare immediata pratica applicazione agli interventi derivanti dalla suddetta sentenza.

(4-15972)

(22 luglio 1999)

RISPOSTA. (*) – Con il proprio provvedimento del 7 agosto 1998, la Commissione unica del farmaco (CUF) ha effettuato la revisione delle note riportate nel precedente provvedimento del 30 dicembre 1993.

In tale occasione, la CUF ha integrato anche la nota 73, disponendo la rimborsabilità dei principi attivi Losartan, Valsartan ed Irbesartan.

Successivamente, veniva inserito anche il Candesartan.

La rimborsabilità di tali principi attivi era concessa «limitatamente ai pazienti che devono sospendere il trattamento con un ACE – inibitore a causa di una tosse persistente o angioedema».

Quanto indicato negli atti parlamentari in esame (tale restrizione appare del tutto ingiustificata sul piano scientifico in quanto tali farmaci definiti «sartani» sono profondamente innovativi, con un meccanismo di azione selettivo e differente da quello di tutti gli altri antipertensivi, dai quali, appunto, si distinguono per l'elevata maneggevolezza e per la tollerabilità superiore ad ogni altra classe di farmaci e non solo, quindi, agli ACE inibitori), dev'essere confrontato con le attuali conoscenze in materia.

In effetti, i «sartani» agiscono con meccanismo d'azione diverso dagli altri antipertensivi, ma ciò non significa affatto che si distinguano «per l'elevata maneggevolezza e per la tollerabilità superiore ad ogni altra classe di farmaci».

Quando la nota 73 venne originariamente formulata nel 1997, essa rifletteva le conoscenze allora disponibili sugli anti-ipertensivi, e in particolare sugli ACE-inibitori e sui «sartani»: fra le due classi, la nota anteponeva i primi ai secondi in ragione della comprovata esperienza consolidata in oltre 15 anni di maggiore anzianità di impiego e della conseguente, migliore conoscenza del loro profilo di efficacia e sicurezza.

La nota 73 autorizzava la prescrizione dei «sartani» soltanto laddove gli ACE inibitori avessero provocato tosse (un effetto secondario non raro, fastidioso ma certo non pericoloso) o nell'eccezionale ma grave evenienza di angioedema: in questa scelta la nota rifletteva le conoscenze in quel momento disponibili e l'orientamento prevalente di buona parte della letteratura medica mondiale e corrispondeva alle indicazioni

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

dei due riferimenti ufficiali più autorevoli, il British National Formulary e l'American Hospital Formulary Service.

Da allora, la progressiva conoscenza dei «sartani» ha modificato il quadro di riferimento: mentre rimane limitata, infatti, la conoscenza del loro reale ruolo su traguardi terapeutici «robusti», sono emersi – e sono stati pubblicati — dati che ne hanno grandemente appannato l'aureola di farmaci privi di effetti avversi.

Per quanto riguarda l'angioedema, la situazione si è notevolmente modificata: in letteratura sono comparse almeno 4 segnalazioni di angioedema correlato a sartani.

Un rapporto della Netherlands Pharmacovigilance Foundation descrive 13 casi di angioedema legato al Losartan, in 11 donne e 2 uomini, di cui tre avevano presentato la stessa sindrome dopo ACE – inibitori.

Un numero recente dell'Australian Adverse Drug Reactions Bulletin, giornale ufficiale dell'Adverse Drug Reactions Advisory Committee (ADRAC) australiano, riporta 24 casi di angioedema correlati a impiego di Losartan e Irbesartan, gli unici due sartani attualmente registrati in Australia.

Relativamente alla tosse, il problema è più controverso: secondo alcuni dati riportati in una recente revisione della letteratura, relativa a 10 studi in cui è stata confrontata l'incidenza di tosse con ACE – inibitori e con sartani, l'effetto indesiderato compariva sempre in misura minore in pazienti sottoposti a questi ultimi; un'altra ricerca ha invece dimostrato che, pur se la percentuale dell'incidenza della tosse risultava significativamente minore con Losartan che con ACE – inibitori, tuttavia l'effetto indesiderato legato al sartano compariva con l'incidenza di 3,1 per 1000 pazienti/mese.

L'Australian Adverse Drug Reactions Bulletin riporta 37 segnalazioni di tosse, di cui 3 particolarmente convincenti, in quanto il disturbo è ricomparso alla ripresa della terapia con il sartano.

L'Australian Adverse Drug Reactions Bulletin dà anche comunicazione che, al novembre 1998, l'ADRAC aveva ricevuto dai medici australiani 363 segnalazioni di reazioni avverse legate ai sartani, 230 correlate al Losartan e 133 all'Irbesartan (i due sartani sono stati commercializzati in Australia rispettivamente alla fine del 1997 ed alla metà dei 1998).

Oltre a 24 casi di angioedema e 37 di tosse, sono state inviate all'ADRAC 14 segnalazioni di disfunzione epatica correlate a Losartan: 7 si riferiscono a test anormali di funzionalità epatica, 7 a epatite e a ittero; all'Irbesartan sono correlate una segnalazione di epatite colostatica, una di ittero e una di test anormali di funzionalità epatica.

Segnalazioni di casi di epatotossicità correlate ai sartani, anche mortali, erano in precedenza già apparse in letteratura e la FDA statunitense, su tali basi, ha ritenuto opportuno inserire un richiamo relativo all'epatotossicità anche nel foglietto illustrativo di un sartano di prossima immissione in commercio negli USA.

Altre reazioni avverse segnalate all'ADRAC sono state reazioni cutanee, disturbi neuropsichiatrici (insonnia, depressione, stato confusionale e ossessivo, agitazione), cefaiea, aritmie, dolori muscolari, vertigini, senso di fatica.

Alla luce di tali nuove conoscenze, vengono a cadere oggi i presupposti della nota 73, proprio perché i dati di farmacovigilanza sugli eventi avversi da sartani ne rendono inattuale il contenuto.

Particolarmente critico risulta, in effetti, il passaggio ai sartani di pazienti che abbiano avuto angioedema da ACE – inibitori, con il rischio del ripetersi di un evento potenzialmente fatale.

Di conseguenza, nella riunione del 7-8 settembre l999, la CUF ha deciso di sopprimere la nota 73 e di inviare con sollecitudine ai medici una lettera che rifletta tutti i dati oggi divenuti disponibili sui «sartani».

Il Ministro della sanità
VERONESI

(28 giugno 2000)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione dei lavori pubblici e dell'ambiente e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 6 agosto 1999 il consiglio comunale di Lonato (Brescia) ha deliberato l'adozione del piano di recupero «Campagnoli» in variante al Piano regolatore generale, trasmessa alla sezione regionale dell'ORC in data 21 agosto 1999, prot. 12372;

che il piano di lottizzazione per attività terziare e commerciali è suddiviso nei comparti A e B, ubicato nel comune di Lonato, in fregio alla Strada statale n. 567 del Benaco e compresa tra la strada comunale Lonato-Castelvenzago a nord e la vicinale Campagnoli a sud contraddistinta dai mappali n. 165 (parte)-168 (parte)-17º-171-174-175 (parte)-192-213, foglio 47, per una superficie di metriquadrati 110.976 nel comparto A e dai mappali 109-110-163-164-172-173 (parte)-177 (parte)-191 foglio 47 per una superficie di metriquadrati 183.428 nel comparto B, a disposizione della società Immobiliare Estate 2 srl con sede di Brescia, corso Palestro 4;

che le aree sopra indicate rispettivamente di metriquadrati catastali 110.976 e metriquadrati 183.428 sono inserite nel vigente Piano regolatore generale nel PL 1 e PL 2 della zona D 6 per attività terziarie e commerciali;

che su richiesta dell'amministrazione comunale di Lonato, al fine di riorganizzare razionalmente la viabilità della zona e raggiungere un ottimale distribuzione degli *standard* in cessione, è stato progettato un unico piano di lottizzazione suddiviso nei due comparti;

che il complesso è composto da due «factory-outlet», una a sud con una superficie lineare piana di metriquadrati 22.407 al piano terreno

e metriquadrati 25.883 al primo piano, adibite a centro commerciale della grande distribuzione, con spazi ricreativi e ludico-ricreativi ed un centro di giardinaggio a lato nord di metriquadrati 2.588 a piano terra e metriquadrati 862 al primo piano;

che per l'ennesima volta si presenta un parco commerciale in una zona già commercialmente ampiamente copertura, così da poter creare problemi all'economica locale di tutto il bacino di utenza commerciale, sia per la vicinanza della città di Desenzano del Garda che di Castiglione delle Stiviere;

che è importante rilevare che tale intervento esige la soluzione di grossi problemi di viabilità, tra l'altro in una zona di particolare pregio come quella delle colline moreniche del lago di Garda, quali un nuovo tracciato del tratto di strada comunale Lonato-Castelvenzago, realizzando un sovrappasso sulla via a doppio senso di marcia di accesso al parco per garantire un ininterrotto flusso del traffico sia verso il parco che lungo la via comunale, un raddoppio delle corsie di marcia del sottopasso alla strada statale n. 567, il raddoppio della controstrada alla strada statale n. 567, il raddoppio della strada comunale Lonato-Castelvenzago; inoltre all'entrata ed uscita principale si affiancherà un'uscita secondaria, sulla direttrice per Castiglione delle Stiviere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di verificare tutto il progetto sia dal punto di vista commerciale (grande distribuzione) che ambientale in relazione ai numerosi interventi viari, come evidenziato nelle premesse, ricordando l'allocazione del parco commerciale rispetto al bacino del basso Garda;

se per l'intero piano di recupero venga rilasciata una sola concessione edilizia;

se per l'apertura del centro commerciale sia stata rilasciata l'autorizzazione del sindaco e se la conferenza dei servizi cui partecipano rappresentanti di comune, provincia e regione sia già stata indetta e quali decisioni siano state prese;

se, in relazione, al grosso impatto che tale parco commerciale può causare all'intera economica commerciale del distretto, alla conferenza dei servizi siano stati invitati ed abbiano partecipato anche con soli poteri consultivi i sindaci dei paesi limitrofi Desenzano del Garda e Castiglione delle Stiviere ed i rappresentanti delle imprese e dei consumatori;

se negli strumenti di indirizzo generale per gli insediamenti commerciali cui la regione deve deliberare sia rispettata l'integrazione con le vecchie strutture commerciali immediatamente vicine, quali per esempio Standard Italmark, Mercatone, Uba-Uba, Family Market, Gea, Fodd Market e numerose altre;

se venga rispettata la tutela dei centri storici in termini di concorrenza e quindi se tale nuova mega-proposta possa generare ulteriori chiusure di microimprese commerciali anche nei centri storici dei paesi limitrofi;

se in regione siano state presentate altre proposte da parte dei paesi contigui quali Desenzano del Garda e Castiglione delle Stiviere in quanto i Piani regolatori generali prevedono nelle immediate vicinanze zone commerciali-artigianali che potrebbero essere adibiti ad ulteriori ipercentri commerciali e in tal caso a chi spetti la priorità dell'autorizzazione;

se la densità commerciale della grande distribuzione, ed in particolare il parametro metri quadrati ogni mille abitanti, nella provincia di Brescia non evidenzi forti splafonamenti sia della media regionale che nazionale, e quindi se sia da ritenersi opportuno un nuovo insediamento di queste dimensioni;

quali impianti ludico-ricreativi siano previsti in tale progetto;

se anche per la discoteca «Genux» allocata nelle immediate vicinanze sia prevista in futuro la trasformazione in centro commerciale e se siano state presentate proposte in merito.

(4-17271)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati sono risultate alcune discordanze con i dati riportati nella presente interrogazione.

Infatti la deliberazione del consiglio comunale di Lonato del 6 agosto 1999 ivi citata si riferisce ad un piano di recupero in variante al piano regolatore generale. La descrizione dell'intervento da parte dell'onorevole interrogante è riconducibile invece ad un piano di lottizzazione commerciale che è stato adottato dal consiglio comunale di Lonato in data 8 novembre 1999 con deliberazione n. 91.

Tale strumento attuativo, conforme alle previsioni del piano regolatore generale, è stato pubblicato dal 13 dicembre 1999 all'11 gennaio 2000.

Il piano è stato trasmesso all'ASL, che ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario in base al regolamento locale d'igiene, con alcune prescrizioni.

Per quanto concerne gli aspetti di natura commerciale il comune di Lonato ha fatto presente che in data 30 aprile 1999 la società immobiliare Estate 2 srl ha presentato comunicazione di futura apertura di esercizi di vicinato in località Campagnoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con nota del 28 maggio 1999 il comune si è espresso negativamente al riguardo in quanto la «comunicazione di apertura» deve essere personale e non per conto terzi e, inoltre, non può essere cumulativa ma per singolo esercizio.

L'inesistenza dei locali costituisce ancora elemento impeditivo all'attivazione di esercizi di vicinato in quanto gli uffici preposti non possono effettuare alcun controllo sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge.

Per la medesima motivazione non era possibile verificare l'affermazione contenuta nella comunicazione di apertura in argomento, che

escludeva trattarsi di centro commerciale. La planimetria allegata non costituiva elemento di chiarezza, poiché da essa non si evinceva se gli «esercizi commerciali erano inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruivano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente», ciò che connota, appunto, la definizione di centro commerciale.

Sempre in data 30 aprile 1999 la società Maggiolino srl ha presentato al comune di Lonato domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una grande struttura di vendita ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con nota del 27 maggio 1999, l'istanza è stata restituita al richiedente in quanto irricevibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede per le grandi strutture di vendita la sospensione della presentazione delle domande di autorizzazione fino all'emanazione da parte della regione degli indirizzi generali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

In data 7 maggio 1999 la società immobiliare Estate 2 srl ha presentato un progetto per la realizzazione di un centro con strutture di media distribuzione, chiedendo al comune la disponibilità al rilascio delle licenze commerciali. Il comune di Lonato ha fatto presente che l'autorizzazione è subordinata all'adozione da parte del comune stesso di appositi criteri da emanarsi sulla scorta delle disposizioni emanate dalla regione. Poiché la regione Lombardia non ha ancora disciplinato i criteri di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nè gli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, il comune di Lonato è impossibilitato al momento ad esaminare domande di apertura di una media struttura di vendita.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 giugno 2000)